

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri.

L’articolato di detto provvedimento è il risultato dell’accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 “Disciplina dell’attività sementiera”, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 “Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi” e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 “Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell’attività sementiera”, e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l’evoluzione della normativa europea di settore.

Tali norme sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Nell’articolato, oltre alle modifiche e alle integrazioni ai testi sopra citati, sono stati inseriti i seguenti decreti legislativi riguardanti l’attuazione di norme relative a specifici settori, collegati alla normativa di base ma non interamente integrati nei relativi testi:

- il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, inerente la “Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli”;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerente la “Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi”;
- il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, inerente la “Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agrarie naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà”;
- il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, inerente la “Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale”;
- il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, inerente la “Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà ortive tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà”.



Nel corso della stesura del provvedimento in esame, oltre all'allenamento al nuovo regime fitosanitario europeo di cui ai regolamenti sopracitati, sono state apportate le opportune modifiche, nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, attraverso:

- a) l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- b) il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) l'adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle recenti conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
- e) la revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- f) la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle e che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate. Nella tabella di corrispondenza, in calce al testo, sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.

Il testo del provvedimento all'esame è costituito da 88 articoli suddivisi in IX Titoli e da 16 allegati.

Titolo I – Norme generali

Titolo II – Registri di varietà

Titolo III – Controlli e certificazioni

Titolo IV – Condizioni per l'immissione in commercio

Titolo V – Deroghe e Divieti alla commercializzazione delle sementi

Titolo VI – Varietà da conservazione, varietà ortive prive di valore intrinseco e miscugli di preservazione

Titolo VII – Equivalenza Paesi terzi

Titolo VIII – Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Titolo IX – Norme transitorie e finali

ALLEGATI

Allegato I. Elenco delle specie oggetto del presente decreto.

Allegato II. Elenco delle specie per le quali è obbligatoria l'istituzione di un Registro nazionale

Allegato III. Elenco delle specie di piante agrarie e ortive per le quali l'istituzione dei Registri di varietà è volontaria.

Allegato IV. Definizione del peso di un lotto, di un campione minimo di prelevamento e del campione per la determinazione del numero dei semi



Allegato V. Piccoli imballaggi

Allegato VI. Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

Allegato VII. Contrassegno degli imballaggi

Allegato VIII. Caratteri e condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà di specie agrarie e ortive.

Allegato IX. Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

Allegato X. Modalità di esecuzione degli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale

Allegato XI. Modalità di presentazione della domanda per l'importazione e la circolazione a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate

Allegato XII. Modalità per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione sementi varietà in corso di iscrizione di cui all'articolo 44.

Allegato XIII. Modelli per la registrazione dei dati inerenti l'attività svolta relativamente alle sementi di ortaggi della categoria "sementi standard"

Allegato XIV. Modalità di presentazione di una domanda d'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

Allegato XV. Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all'articolo 67.

Allegato XVI. Peso netto massimo per imballaggio di cui all'articolo 67.

Si passa di seguito alla illustrazione dei singoli Titoli e relativi articoli.

Il **Titolo I** riguarda le norme generali dell'attività sementiera. Esso è costituito dagli articoli da 1 a 6.

Articolo 1 Finalità e Campo di applicazione

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento all'esame. Esso consolida le disposizioni vigenti di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1, proveniente dall'articolo 1 della legge 1096/71, stabilisce che le disposizioni del provvedimento all'esame riguardano la produzione a scopo di vendita e la commercializzazione di prodotti sementieri a eccezione di quelli delle piante forestali e officinali.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 1 della legge 1096/71, dispone che le prescrizioni del provvedimento all'esame non si applicano ai prodotti sementieri destinati alla commercializzazione in Paesi Terzi e alle specie destinate a uso ornamentale.

Il comma 3 e il comma 4, provenienti dall'articolo 1 del DPR 1065/76, definiscono la produzione a scopo di commercializzazione e ne descrive le varie fattispecie.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 1 del DPR 1065/76, elenca le eccezioni che non costituiscono commercializzazione, nonché alcune precisazioni sulla gestione delle sementi di varietà geneticamente modificate.



Il comma 6, proveniente dall'articolo 1 del DPR 1065/76, precisa che in caso di fornitura di prodotti sementieri geneticamente modificati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve informare la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui al successivo articolo 17.

Articolo 2 Autorità nazionale competente

Il presente articolo, costituito da un unico comma, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto.

Articolo 3 Definizioni

L'articolo, costituito da un unico comma, contiene le definizioni dei termini tecnici utilizzati nel decreto, riportando quelle elencate nell'allegato 3 della legge 1096/71, opportunamente aggiornate e allineate con le disposizioni vigenti europee e aggiungendo altre definizioni. La prima riguarda il responsabile della conservazione in purezza, citato all'articolo 4 del DPR 1065/76 ma mai esaustivamente definito nella normativa di base. La seconda definizione riguarda i miscugli, definiti all'articolo 10, comma 1, della legge 1096/71. La terza definizione di nuova introduzione riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM), che rimanda all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'emissione deliberata nell'ambiente di piante geneticamente modificate. Tale definizione non compare nella attuale normativa sementiera di base, poiché i prodotti sementieri geneticamente modificati erano stati disciplinati dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, emanato antecedentemente al predetto decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Pertanto, l'introduzione si è resa necessaria per allineare il provvedimento in esame alla normativa sugli OGM attualmente in vigore.

Articolo 4 Classificazione dei prodotti sementieri

L'articolo 4 fornisce la classificazione dei prodotti sementieri, in base alla quale sono poi definite le disposizioni e i requisiti ai fini della loro certificazione e commercializzazione. In esso sono riproposte le norme preesistenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 24 novembre 1971, n. 1096, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e all'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, riallineate alla nuova normativa europea e semplificate. In particolare:

Il comma 1, risultante dal combinato disposto dell'articolo 6 della legge 1096/71 e dell'articolo 6 del DPR 1065/73, stabilisce che, ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame, i prodotti sementieri sono distinti in otto raggruppamenti.

Il comma 2, a eccezione del gruppo miscugli, rimanda all'allegato 1 per quanto attiene l'elenco delle specie appartenenti a ciascun gruppo; tale elenco il quale può essere modificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea.

Il comma 3, risultante dal combinato disposto dell'articolo 7 della legge 1096/71, dell'articolo 2 della legge 195/76 e dell'articolo 8 della legge 1096/71, elenca le categorie nelle quali sono suddivisi i prodotti sementieri dei gruppi sopra indicati.

Il comma 4 individua le categorie di prodotti sementieri che devono essere ufficialmente controllate e certificate.

Il comma 5 rimanda al successivo titolo III la definendone dei requisiti di ciascuna categoria di prodotto sementiero.



Articolo 5 *Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione*

L'articolo 5 stabilisce le condizioni di vendita dei miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione. In esso sono riproposte le norme preesistenti di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 riallineate e semplificate. In particolare:

Il comma 1, risultante dal combinato disposto dell'articolo 10 della legge 1096/71 e dell'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, stabilisce quali specie possono essere messe in vendita come miscuglio, rimandando al riguardo alle specie indicate negli allegati 1 e 2 e le condizioni di vendita in funzione di diverse tipologie definite nello stesso comma.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 10 della legge 1096/71, dispone che la commercializzazione di miscugli è consentita solo in piccoli imballaggi e alle condizioni di cui all'articolo 33, comma 4 e dell'allegato 5.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, precisa che i miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale devono escludere totalmente sementi geneticamente modificate.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, stabilisce che i miscugli contenenti sementi geneticamente modificate devono sottostare alle disposizioni di vendita dei prodotti sementieri geneticamente modificati, previste dal presente provvedimento.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, prevede che la semente di ciascuna varietà componente il miscuglio deve essere conforme alle norme di commercializzazione, previste per ciascuna di esse.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, definisce il peso e le dimensioni dei piccoli imballaggi rimandando all'allegato 8 le specifiche per ciascuna casistica.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplina le condizioni di commercializzazione dei miscugli per quanto riguarda i controlli, l'etichettatura e le dimensioni degli imballaggi.

Articolo 6 *Obblighi delle ditte sementiere*

L'articolo 6 stabilisce gli obblighi che devono rispettare le ditte sementiere per svolgere l'attività sementiera. In esso sono riprese le norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, semplificate e riallineate alla nuova normativa europea ed in particolare agli obblighi previsti per gli operatori professionali dal Regolamento 2016/2031 e semplificate.

Il comma 1 stabilisce che la ditta sementiera deve essere registrata nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dal Servizio Fitosanitario regionale competente per sede legale in applicazione a quanto previsto dal Regolamento 2016/2031.

Il comma 2 prevede che con provvedimento del Mipaaf, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, istituito ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente, possano essere definiti requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera e relative procedure di controllo.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 1 del DPR 1065/73 opportunamente allineato alla normativa vigente, elenca i soggetti esonerati dalla registrazione al RUOP.

Il comma 4 stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale registra la ditta sementiera nel RUOP e ne dà comunicazione a tutti i Servizi fitosanitari regionali coinvolti in applicazione di quanto già disposto dal Regolamento 2016/2031.



Il **Titolo II** disciplina il Registro delle varietà vegetali ed è costituito dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

Articolo 7 Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive

L'articolo 7 stabilisce le norme e le procedure per l'iscrizione al Registro nazionale di nuove varietà vegetali, ai fini della commercializzazione delle loro sementi. Esso consolida le disposizioni vigenti ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* e 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dell'articolo 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce per ciascuna specie vegetale i registri di varietà che permettono la loro identificazione, precisando che tale disposizione vale anche per le linee inbred e ibridi usati come componenti di altre varietà solo quando detti componenti vengono commercializzati con il loro nome.

Il comma 2 indica per quali specie l'istituzione dei tali registri è obbligatoria e dà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali facoltà di istituire registri volontari per le specie agrarie e ortive, non previste dall'allegato 2. Quelli già istituiti sono elencati in allegato 3.

Il comma 3 disciplina i registri delle varietà di specie ortive, prevedendone la suddivisione in due liste, a) in caso di varietà le cui sementi sono certificate come sementi di base e come sementi certificate o controllate come sementi standard e b) in caso di varietà le cui sementi sono controllate unicamente come sementi standard.

Il comma 4 dispone che la tenuta dei Registri è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ne descrive i contenuti obbligatori.

Il comma 5 stabilisce che per le varietà geneticamente modificate esiste una apposita sezione in cui sono indicati i dati relativi alla modifica genetica.

Il comma 6 prevede la possibilità di iscrivere al registro nazionale varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, secondo le modalità stabilite dal Titolo VI.

Il comma 7 precisa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e detiene per ciascuna varietà un fascicolo contenente la sua descrizione e gli esiti delle prove. Il fascicolo viene mantenuto anche in caso di cancellazione della varietà.

Il comma 8 prevede che i fascicoli delle varietà siano accessibili a chi ne ha titolo, tranne che nel caso in cui il costitutore abbia chiesto la riservatezza sui risultati delle prove e sulle componenti genealogici della varietà.

Il comma 9 stabilisce che qualsiasi modifica del registro deve essere notificata agli Stati membri e alla Commissione.

Il comma 10 prevede che per ogni varietà iscritta viene comunicata una breve descrizione delle sue caratteristiche agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 8 Domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali

L'articolo 8 deriva dall'articolo 19 della legge 1096/71 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Esso descrive la procedura per la presentazione di una



domanda di iscrizione al Registro nazionale delle varietà opportunamente riallineata e semplificata. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che la domanda per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà deve essere presentata dal costituente della varietà e in sua mancanza da un soggetto, operante in campo sementiero, che ne garantisca il mantenimento in purezza. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può iscrivere una varietà d'ufficio quando non sia noto il costituente

Il comma 2 dispone che con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definite le modalità operative per la presentazione della domanda di iscrizione.

Il comma 3 stabilisce che il costituente ha facoltà di chiedere il riserbo sulle componenti genealogiche della varietà.

Articolo 9 Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

L'articolo 9 deriva dall'articolo 19 della legge 1096/71, dall'articolo 5 della legge 195/76 e dall'articolo 16-bis del DPR 1065/73. Esso descrive i requisiti di una varietà che devono essere accertati mediante prove di campo.

Il comma 1, proveniente dall'articolo 19 della legge 1096/71, stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'iscrizione di una varietà al registro deve accertare che essa si distingua per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte e che sia stabile e omogenea nei suoi caratteri essenziali così come abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle ortive, tranne che per la cicoria industriale, si deve accertare solo la distinguibilità, stabilità e omogeneità.

I commi 2, 3, 4 e 5, provenienti dall'articolo 16-bis DPR 1065/73, forniscono le definizioni del requisito di distinguibilità della varietà candidata, rispetto ad altre varietà note specificando cosa si intende per varietà nota, di stabilità, di omogeneità. Nonché la definizione del valore agronomico e di utilizzo.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 19 della legge 1096/71, rimanda all'allegato 8 per i protocolli tecnici di valutazione delle varietà in prova.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 5 della legge 195/76, precisa che per l'iscrizione di varietà di specie ortive nel registro per il quale le sementi sono controllate unicamente come standard possono essere presi in considerazione i risultati non ufficiali o conoscenze pratiche ottenute durante la coltivazione.

Il comma 8 di nuova introduzione Il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire prove di coltivazione in campo e con decreto del Ministro individua le strutture e gli enti pubblici che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie nonché i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.

Il comma 9 dispone che per gli accertamenti tecnici da effettuarsi ai fini dell'iscrizione di una varietà sono dovute da parte del richiedente gli oneri economici di cui all'articolo 83.

Articolo 10 Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali

L'articolo 10 deriva dalle disposizioni di cui all'articolo 15 del DPR 1065/73. Esso elenca le deroghe ai requisiti necessari all'iscrizione di una varietà che devono essere accertati mediante prove di campo.



I commi 1, 2 e 3 elencano le diverse fattispecie per le quali l'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario o non richiesto per l'ammissione di una varietà al registro nazionale.

Il comma 4 dispone che qualora non sia richiesto l'esame agronomico e di utilizzazione sarà tuttavia necessario verificare l'idoneità della varietà all'uso dichiarato attraverso un esame appropriato.

Il comma 5 stabilisce che una varietà geneticamente modificata è iscritta nell'apposita sezione di cui all'articolo 7, comma 5, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 11 Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

L'articolo 11 deriva dalle disposizioni di cui all'articolo 9 e 19 della legge 1096/71 e stabilisce le norme e le procedure per l'iscrizione al Registro nazionale di nuove varietà vegetali, ai fini della commercializzazione delle loro sementi. In particolare,

Il comma 1 dispone che l'iscrizione di una varietà al registro nazionale è disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Sementi di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016.

Il comma 2 stabilisce che una varietà geneticamente modificata per essere iscritta è soggetta alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1829 del 2003, dalla direttiva 2001/18 nonché dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il comma 3 prevede che il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Sementi relativo all'iscrizione di una varietà geneticamente modificata è a sua volta soggetto al parere della Commissione dei prodotti sementieri geneticamente modificati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Il comma 4 precisa che al costituente di una varietà è affidato il compito della conservazione in purezza della varietà medesima che effettua direttamente o può demandare.

Il comma 5, nel caso di varietà prive di costituente e iscritte d'ufficio, dà facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di affidare la conservazione in purezza a un soggetto pubblico o privato, in grado di assolvere correttamente tale compito.

Il comma 6 prescrive che l'affidamento della responsabilità della conservazione in purezza può avvenire anche quando i soggetti di cui ai commi 4 e 5 non adempiono alle prescrizioni concernenti la conservazione in purezza della stessa. In tali casi il soggetto individuato assume gli obblighi del costituente.

Articolo 12 Non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito comunitario

L'articolo 12 deriva dall'articolo 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e ribadisce la libera commercializzazione delle sementi all'interno dell'Unione quando le varietà cui esse appartengono sono iscritte al Catalogo comune. Tale condizione decade se si verificano le fattispecie previste dagli articoli 46 e 47, in base alle quali è possibile vietare, in casi particolari, la coltivazione o la commercializzazione di dette sementi. Inoltre, l'articolo precisa che è possibile avviare, a livello comunitario, esperimenti temporanei finalizzati a valutare l'opportunità di fattispecie non contemplate dalla normativa in vigore. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che le varietà iscritte al Catalogo comune delle varietà non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione a eccezione dei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del provvedimento all'esame.



Il comma 2 consente l'organizzazione di esperimenti temporanei a livello comunitario al fine di valutare e trovare migliori alternative alle disposizioni vigenti.

Articolo 13 *Denominazione varietale*

L'articolo 13 deriva dall'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e fornisce le disposizioni, opportunamente riorganizzate e riallineate, relative alla denominazione varietale, utilizzata per designare la varietà al Registro nazionale e identificarla nella fase di commercializzazione. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il costitutore indica la denominazione con la quale la varietà viene iscritta al registro nazionale.

Il comma 2 precisa che la denominazione consente l'identificazione della varietà e pertanto deve rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 637/2009.

Il comma 3 precisa che qualora la denominazione della varietà non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione essa deve essere modificata in modo conforme al regolamento (CE) n. 637/2009.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede relativamente a eventuali dubbi insorti sulle caratteristiche che costituiscono i requisiti di iscrizione di una varietà.

Articolo 14 *Gestione dei Registri nazionali delle varietà*

L'articolo 14 deriva dalle norme di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, opportunamente riorganizzate e semplificate. Esso regola le operazioni necessarie al mantenimento del Registro stesso come il rinnovo dell'iscrizione. In particolare:

Il comma 1 prevede che l'iscrizione di una varietà è valida per 10 anni dall'anno successivo alla sua iscrizione e può essere rinnovata se mantiene i requisiti validi per l'iscrizione. Per le varietà da conservazione e le varietà ortive prive di valore intrinseco tali requisiti sono stabiliti al Titolo VI.

Il comma 2 stabilisce che a eccezione delle varietà da conservazione di cui al Titolo VI, la richiesta di rinnovo deve essere presentata non oltre due anni prima della scadenza.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure operative per la verifica delle varietà i criteri, le modalità e i controlli da effettuarsi sulle varietà, nel secondo quinquennio di validità della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione..

Il comma 4 dispone che per le varietà geneticamente modificate l'iscrizione può essere rinnovata previo parere della Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Articolo 15 *Cancellazione di varietà dal registro*

L'articolo 15 proviene dall'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dall'articolo 20 della Legge 1096/71 opportunamente riallineato e semplificato e riguarda la facoltà attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di disporre la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale. In particolare



Il comma 1 illustra tutte le fattispecie in base alle quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può disporre la cancellazione di una varietà dal registro.

Il comma 2 precisa che nel caso di cancellazione per naturale scadenza la varietà può ottenere una proroga di commercializzazione fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza.

Il comma 3 puntualizza che quando la proroga di commercializzazione viene concessa anche in altri Stati membri, si applica il periodo transitorio che scade per ultimo.

Il comma 4 stabilisce che la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Il comma 5 precisa che se la specie della varietà in questione è soggetta, per la natura del suo sistema riproduttivo, a modificazioni delle caratteristiche secondarie, può essere effettuata una rettifica delle stesse a livello di registro.

Il comma 6 stabilisce che sia la cancellazione che la rettifica della descrizione sono disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 7 precisa che l'iscrizione può essere annullata qualora la differenziabilità non era stata soddisfatta al momento dell'iscrizione medesima. In tal caso la varietà non è più considerata nota nell'Unione europea.

Articolo 16 Equivalenza iscrizione nei registri varietali e selezione conservatrice equivalente

L'articolo 16 deriva dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce i criteri in base ai quali può essere considerata equivalente l'iscrizione delle varietà nei registri di altri Stati membri dell'Unione europea o di Paesi terzi. In particolare,

Il comma 1 stabilisce che le condizioni stabilite dal provvedimento in esame per l'iscrizione delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati. Inoltre l'iscrizione delle varietà nel catalogo comune, ai sensi delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE e l'iscrizione nel registro di un Paese Terzo che offra stesse garanzie dell'esame effettuato sulle varietà, sono considerate equivalenti all'iscrizione al registro nazionale, di cui all'articolo 7.

Il comma 2 precisa che la conservazione in purezza di una varietà iscritta, può essere effettuata anche in un Paese Terzo equivalente.

Articolo 17 Commissione prodotti sementieri geneticamente modificati

L'articolo 17 riguarda l'istituzione della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificati, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 dal quale deriva. In particolare:

Il comma 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione della Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati, ne stabiliscono la composizione e ne definiscono le attività e funzioni.

Il **Titolo III** disciplina i controlli ufficiali e la certificazione delle sementi ed è composto dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Articolo 18 Controlli ai prodotti sementieri



L'articolo 18 stabilisce disposizioni generali in materia di effettuazione di controlli ufficiali. Tale articolo allinea le disposizioni a quanto previsto dalla nuova normativa europea ed in particolare dal Regolamento 2017/625 in materia di controlli ufficiali.

Il comma 1 precisa che le disposizioni del presente Titolo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità alle caratteristiche e condizioni tecniche richiesto per l'immissione in commercio.

Il comma 2 precisa che i controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto stabilito dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del Regolamento (UE) 2017/625.

Il comma 3 dispone che i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati 6 e 9.

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.

Articolo 19 Esecuzione dei controlli

L'articolo 19 definisce le competenze e le modalità di esecuzione dei controlli da effettuare durante tutte le fasi di produzione delle sementi. Esso combina le disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, opportunamente riallineate e semplificate In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità competente per il controllo dei prodotti sementieri e può delegare, con decreto del Ministro, l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito "organismo delegato".

Il comma 2 prevede che i controlli si effettuano in tutte le fasi di produzione, sulle colture in campo, durante la lavorazione e il confezionamento dei prodotti sementieri e mediante ispezioni, campionamenti, analisi e prove colturali.

Il comma 3 dispone che qualora siano necessarie analisi di laboratorio si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. I relativi campioni sono prelevati da lotti omogenei secondo i quantitativi in peso stabiliti nell'allegato 4.

Il comma 4 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di istituire programmi annuali volti al controllo delle sementi e definirne i criteri e le modalità. Tali programmi possono essere finalizzati all'accertamento della presenza di OGM nei prodotti sementieri.

Il comma 5 dispone che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione idonei all'esecuzione dell'analisi di cui al comma 3.

Il comma 6 dispone che i controlli di cui al comma 1 possano essere svolti sotto sorveglianza ufficiale in applicazione di quanto definito all'articolo 30.

Il comma 7 attribuisce gli oneri derivanti dalle attività di controllo e certificazione a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 83.



Articolo 20 Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri

L'articolo 20 riprende le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, opportunamente riallineate e semplificate, integrandole con l'istituzione di un Registro per il personale addetto al controllo. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3 e riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 2 precisa che il personale che effettua i controlli dei prodotti sementieri non esercita alcuna attività di carattere economica nell'ambito del settore sementiero.

Il comma 3, di nuova introduzione, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri con l'obiettivo di allineare le disposizioni sul personale ispettivo alle disposizioni di cui al regolamento 2017/625.

Il comma 4 prevede che tale registro sia inserito nel SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) e ne definisce le diverse sezioni e contenuti.

Il comma 5 dispone che con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli di cui al presente Titolo.

Il comma 6 individua le fattispecie in relazione alle quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può revocare l'autorizzazione sopra citata.

Il comma 7 dispone che nel registro di cui al comma 3 sia iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale tecnico già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto in esame.

Articolo 21 Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione

L'articolo 21, combina le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, semplificandole. In particolare:

I commi 1, 2 e 3 del presente articolo stabiliscono per ciascun gruppo di specie i requisiti di certificazione ai fini della commercializzazione, rimandando, per un elenco dettagliato delle specie, alle diverse sezioni dell'allegato 2.

Il comma 4 stabilisce che le categorie dei prodotti sementieri di cui ai commi precedenti devono soddisfare le condizioni e i requisiti di cui ai successivi articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possano essere definiti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti al base.

Articolo 22 Requisiti delle categorie di sementi di cereali

L'articolo 22 deriva dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le categorie delle sementi di cereali e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di cereali, che, a seconda della specie o del gruppo di specie, sono suddivise in sementi di base, sementi



certificate, sementi certificate di prima e seconda riproduzione, e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 23 Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere

L'articolo 23 deriva dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le categorie delle sementi di foraggere e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di specie foraggere che, a seconda della specie o del gruppo di specie, sono suddivise in sementi di base, sementi certificate, sementi certificate di prima e seconda riproduzione e sementi commerciali, e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 24 Requisiti delle categorie di sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio

L'articolo 24 deriva dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le categorie delle sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di barbabietole che sono suddivise in sementi di base e sementi certificate e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 25 Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate

L'articolo 25 deriva dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e definisce le categorie tuberi-semi di patate e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1, ai fini della classificazione delle categorie di tuberi-seme di patata, fornisce le definizioni di pianta madre e micropropagazione e definisce le condizioni previste per ciascuna categoria, suddivise in: tuberi-seme di prebase (classi commerciali PBTC e PB), tuberi-seme di base (classi commerciali S, SE ed E) e tuberi-seme certificati (classi commerciali A e B) e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 26 Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra

L'articolo 26 deriva dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le categorie delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di specie oleaginose e da fibra che, a seconda della specie o del gruppo di specie, sono suddivise in sementi di base, sementi certificate, sementi certificate di prima, seconda e terza riproduzione e sementi commerciali, e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 27 Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive



L'articolo 27 deriva dall'articolo 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195 e definisce le categorie delle sementi di specie ortive e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di specie ortive che sono suddivise in sementi di base, sementi certificate e sementi standard, e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 10.

Articolo 28 Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard

L'articolo 28 disciplina i controlli sui materiali di sementi ortive della categoria standard. Esso deriva dal combinato disposto delle norme di cui all'articolo 15 della Legge 195/76 e dal Decreto Ministeriale 19 marzo 1993.

Il comma, proveniente dall'articolo 1 del decreto 19 marzo 1993, dispone che il controllo delle sementi ortive standard consiste nell'accertamento dell'identità e della purezza varietale e a tali fine sono poste in atto ispezioni, campionamenti, analisi di laboratori e prove in coltura.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 2 del decreto 19 marzo 1993, individua i requisiti delle varietà ortive categoria standard da sottoporre a controllo.

Il comma 3 dispone che con proprio decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli di cui al presente articolo.

I commi 4 e 5, provenienti dall'articolo 15 della Legge 195/76 e dall'articolo 5 del decreto 19 marzo 1993, riguardano le disposizioni relative all'attività di confezionamento delle sementi ortive standard e stabiliscono gli obblighi cui devono ottemperare le ditte sementiere per l'apposizione dei cartellini delle sementi standard.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 15 della Legge 195/76, definisce il controllo sugli obblighi di cui al comma precedente.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 15 della legge 195/76, dispone la comunicazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di un organismo delegato alla ditta sementiera circa l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi e prove messe in atto.

Il comma 8 prevede che qualora i campioni non rispettino i requisiti di identità e purezza varietale richiesta posso essere oggetto di ulteriore controllo.

Il comma 9, proveniente dall'articolo 16 della legge 195/76 e dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può vietare interamente o parzialmente la commercializzazione di sementi standard di varietà di specie ortive, qualora venga ripetutamente rilevata a seguito di controlli eseguiti a posteriori, una mancata rispondenza ai requisiti di identità e purezza varietale. Tale divieto viene revocato se è accertato che le sementi potranno nel futuro rispondere ai requisiti suddetti.

Il comma 10 attribuisce gli oneri derivanti dalle attività di controllo e certificazione a carico della ditta sementiera secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 29 Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri

L'articolo 29 disciplina la modalità di emissione del certificato in esito ai controlli delle sementi alle colture, alla lavorazione e confezionamento e alle analisi in laboratorio. Esso combina le disposizioni



vigenti di cui all'articolo 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare,

Il comma 1 stabilisce che in caso di controllo positivo, viene disposta la cartellinatura delle partite controllate. Per tali operazioni di controllo e certificazione sono previsti dei compensi di cui all'articolo 83.

Il comma 2 precisa che le informazioni sull'esito dei controlli sono registrate e rese disponibili al richiedente il controllo.

Articolo 30 Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi

L'articolo 30 disciplina il controllo dei prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale per quel che riguarda la modalità per il rilascio dell'autorizzazione del personale delle ditte sementiere o comunque esterno all'ente incaricato della certificazione all'esecuzione di detti controlli e la modalità di esercizio della sorveglianza effettuata dall'ente incaricato della certificazione su questo tipo di attività. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 26-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. In particolare:

Il comma 1 fornisce le specifiche necessarie all'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 quando eseguiti sotto sorveglianza ufficiale. In particolare, stabilisce le modalità e le figure professionali per l'esecuzione dei controlli in campo, dei controlli delle sementi e le modalità di campionamento delle stesse. Le figure professionali e i laboratori di analisi delle sementi che operano sotto sorveglianza ufficiale sono incaricati ufficialmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 2 attribuisce la sorveglianza dei controlli di cui al comma precedente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad un organismo da questo delegato.

Il comma 3 dispone che qualora, durante le attività di sorveglianza, l'organismo di controllo delegato accerti una delle violazioni di cui all'articolo 81 deve trasmettere un apposito verbale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4 dispone che gli oneri derivanti dalle attività di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 31 Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale

L'articolo 31, deriva in parte dall'articolo 13 del decreto legislativo del 2 agosto 2007, n. 150. L'articolo descrive le sanzioni relative alle inadempienze sui controlli delle sementi da parte dell'ispettore di campo, del laboratorio o del campionatore autorizzati a eseguire i controlli sotto sorveglianza ufficiale. In particolare:

I commi 1 e 2 stabiliscono che in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 o per dolo dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio e del campionatore autorizzati a eseguire i controlli e le analisi delle sementi sotto sorveglianza ufficiale, l'autorizzazione può essere, rispettivamente, sospesa o revocata.

Il comma 3 prevede che in caso di violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione è annullata.

Il comma 4 prevede che le violazioni siano comunicate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'applicazione delle sanzioni.



Il **Titolo IV** tratta le Condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri ed è costituito dagli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

Articolo 32 *Immissione in commercio dei prodotti sementieri*

L'articolo 32 reca disposizioni inerenti l'immissione in commercio dei prodotti sementieri per i quali è previsto l'obbligo di etichettatura ufficiale. Esso combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dall'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, riallineate e semplificate.

Il comma 1, reca le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1096/71 e dell'articolo 3 della Legge 20 aprile 1976 e stabilisce che i prodotti sementieri di categoria di pre-base, base e certificata possono essere venduti solo se iscritti al registro nazionale delle varietà o al catalogo comune europeo delle varietà vegetali e se muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo incaricato dietro compenso previsto dal presente provvedimento.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 12 della legge 1096/71, dispone che le ditte sementiere possono sconfezionare e riconfezionare, sotto propria responsabilità, prodotti sementieri acquistati. Nel caso di prodotti ufficialmente controllati e certificati tali operazioni sono oggetto di vigilanza da parte del Ministero o organismo da questo delegato.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, stabilisce il livello di tolleranza sul grado di purezza e germinabilità dichiarato.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 11 della legge 1096/71, stabilisce per i miscugli i limiti di purezza specifica e di percentuale di germinabilità rimandando all'allegato 6.

Il comma 5 dispone che per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 33 *Imballaggi e cartellini*

L'articolo 33 stabilisce le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti sementieri ai fini della loro immissione in commercio. Esso combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e degli articoli 10 bis e 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1, proveniente dall'articolo 11 della legge 1096/71, definisce le modalità di messa in commercio delle partite di sementi, con riferimento all'imballaggio ed etichettatura per quel che riguarda il cartellino ufficiale.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 11 della legge 1096/71 e opportunamente allineato alla nuova normativa unionale, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.

I commi 3 e 4, regolamentano il sistema di chiusura degli imballaggi di prodotti sementieri e ripropongono le disposizioni dell'articolo 10 bis del DPR 1065/73.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, reca le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, così come disciplinato dall'allegato 7.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, reca le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi per le



sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito un registro delle varietà.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 11 della legge 1096/71 e dall'articolo 13 del DPR 1065/73, prescrive che le informazioni riguardanti trattamenti chimici siano indicate in applicazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1107/2009. Prevede inoltre la possibilità di inserire in un riquadro ben distinto del cartellino altre informazioni purché non ufficiali.

Articolo 34 Imballaggio e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

L'articolo 34 reca disposizioni inerenti all'imballaggio e il cartellino di commercializzazione per le sementi ortive appartenenti alla categoria standard. Esso riporta le disposizioni vigenti previste dagli articoli 3, 8, 9, 15 e 16 della legge 20 aprile 1976, n. 195.

Il comma 1, proveniente dall'articolo 3 della legge 195/76, stabilisce che le sementi di specie ortive della categoria standard possono essere sconfezionate e riconfezionate dai produttori di sementi che devono apporre un proprio cartellino del fornitore sulla nuova confezione.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 9 della legge 195/76 dispone che il cartellino del fornitore sia conforme a quanto stabilito all'allegato 10, parte IV.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 8 della legge 195/76, riguarda le disposizioni relative al riconfezionamento di sementi ortive standard.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 3 della legge 195/76, dispone che se si tratta di una varietà anteriore al 1 luglio 1970, sull'etichetta può essere indicato il riferimento a una selezione conservatrice riconosciuta che affianca la denominazione varietale.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 15 della legge 195/76, stabilisce gli obblighi cui devono ottemperare le ditte sementiere che appongono cartellini delle sementi standard.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 16 della legge 195/76, definisce il controllo ufficiale sugli obblighi di cui al comma 3 e al comma 5, lettere b) e c) precedente, secondo le disposizioni dell'articolo 28.

Articolo 35 Cartellino del produttore

L'articolo 35 stabilisce le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti sementieri ai fini della loro immissione in commercio con particolare riferimento al cartellino del produttore. Esso combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare

Il comma 1 definisce le modalità di messa in commercio delle partite di sementi, con riferimento alla possibilità di apporre un cartellino del produttore.

Il comma 2 elenca le indicazioni che devono essere riportate qualora la ditta sementiera apponga il cartellino del produttore.

Il comma 3 vieta l'impiego di cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto su prodotti sementieri pur consentendo l'indicazione sulle confezioni di caratteristiche varietali e agronomiche.

Il comma 4 fornisce disposizioni per l'etichettatura dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, in base alle quali la presenza di OGM deve essere sempre indicata, precisando che tale indicazione può essere omessa solamente in caso di totale assenza di contaminazione, accertata analiticamente.



Il comma 5 dispone che per i miscugli e le piccole confezioni le indicazioni della ditta produttrice possono essere sostituite dal marchio della ditta medesima.

Articolo 36 Piccoli imballaggi

L'articolo 36 deriva dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e disciplina le condizioni per l'immissione in commercio dei piccoli imballaggi dei prodotti sementieri relativamente all'imballaggio e all'etichettatura. In particolare:

Il comma 1 fornisce la definizione e la classificazione dei piccoli imballaggi rimandando all'allegato 5 per quanto riguarda le dimensioni della confezione.

Il comma 2 dà disposizioni circa le modalità di apertura e chiusura dei piccoli imballaggi e le prescrizioni per quanto attiene l'etichettatura, indicate in allegato 7.

Il comma 3 dà disposizioni circa le modalità di apertura e chiusura dei piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse nonché dei Piccoli imballaggi di miscugli non destinati alla produzione di foraggio.

Il comma 4 dà disposizioni circa l'etichettatura dei piccoli imballaggi di cui al comma 3.

Il comma 5 stabilisce che possono circolare piccole confezioni sementiere a scopo dimostrativo senza obbligo di rispetto delle disposizioni previste agli articoli 6 e 9, nei limiti di peso e numero di pezzi non superiore a un quinto rispetto a quanto riportato nell'allegato 5. Le sementi devono provenire da lotti certificati e non geneticamente modificati.

Il comma 6 dà facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire le disposizioni relative ai piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi nel territorio nazionale.

Articolo 37 Tracciabilità dei prodotti sementieri

L'articolo 37 definisce gli obblighi relativi alla istituzione di sistemi di tracciabilità da parte delle ditte sementiere. Le disposizioni di tale articolo vanno a sostituirsi a quelle di cui all'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e degli articoli 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 in tema di Registro di carico e scarico. Ciò al fine di riallineare la normativa nazionale alle nuove disposizioni e obblighi previsti a carico dell'operatore professionale dal regolamento 2016/2031. In particolare:

Il comma 1 dispone che le ditte sementiere istituiscano sistemi di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli operatori professionali fornitori di prodotti sementieri e gli operatori professionali a cui tali prodotti sono ceduti.

Il comma 2 dispone che i sistemi di tracciabilità debbano consentire l'identificazione, in maniera inequivocabile, di tutti i prodotti sementieri e i relativi lotti commercializzati, distinguendo tra quelli prodotti e quelli acquistati e la registrazione di tutte le lavorazioni effettuate.

Il comma 3 dispone che sia il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o suo organismo delegato a verificare la validità di tali sistemi.

Articolo 38 Locali di commercializzazione

L'articolo 38 deriva dall'articolo 13 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e disciplina le modalità di detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio. In particolare:



Il comma 1 stabilisce che nei locali adibiti alla vendita all'ingrosso e al dettaglio non si possono detenere prodotti sementieri che non siano imballati e cartellinati ai sensi del presente provvedimento.

Il comma 2 prevede disposizioni specifiche per prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

Il comma 3 dispone che, nei luoghi di vendita promiscui, i materiali non destinati alla riproduzione siano individuati mediante specifica cartellinatura.

Articolo 39 Coltivazioni di base e conservazione in purezza

L'articolo 39 definisce gli obblighi amministrativi cui devono adempiere i produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione durante la fase di moltiplicazione delle sementi. Esso consolida le disposizioni dell'articolo 4 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1, proveniente dall'articolo 4 del DPR 1065/73, stabilisce gli obblighi di informazione a carico dei produttori di sementi di categorie antecedenti il base non certificate nonché di sementi di ortive standard, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'eventuale Organismo delegato, prima dell'inizio di ciascun ciclo colturale. Il Ministero o l'organismo delegato provvederà al controllo della relativa selezione conservatrice, anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Detti controlli sono estesi anche a tutte le generazioni antecedenti la categoria di base.

Il comma 2 prevede che il controllo di cui al comma 1 verifichi anche la titolarità delle moltiplicazioni dei materiali da parte di soggetti diversi dal Responsabile della conservazione in purezza.

Il comma 3 attribuisce ai responsabili della conservazione gli oneri economici delle attività di controllo secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 40 Associazioni varietali

L'articolo 40 disciplina la commercializzazione delle associazioni varietali, una particolare tipologia di vendita consentita esclusivamente alle sementi di specie oleaginose e da fibra. Esso deriva dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che per le sementi certificate appartenenti a specie oleaginose e da fibra è consentita la commercializzazione in forma di associazione varietale.

Il comma 2 definisce il concetto di associazione varietale, ibrido impollinatore dipendente e impollinatore.

Il comma 3 definisce la colorazione differente della semente per le componenti maschili e femminili dell'associazione varietale.

Articolo 41 Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati

L'articolo 41 deriva dall'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati. Le disposizioni sono state riallineate a quanto previsto dal nuovo regime fitosanitario unionale e semplificate. In particolare,

Il comma 1 stabilisce che l'importazione dei materiali sementieri è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Con provvedimento



del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno stabilite le relative condizioni e le modalità.

Il comma 2 dispone che l'immissione in commercio dei prodotti sementieri provenienti dall'estero è consentita se questi rispondono ai requisiti previsti dalle norme e siano esenti da infezioni e parassiti.

Il comma 3 dispone che l'immissione in commercio di prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea è consentita, purché essi siano conformi alle norme comunitarie e fatta salva la presenza di restrizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Articolo 42 Cartellino della ditta importatrice

L'articolo 42 deriva dall'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e disciplina le modalità di apposizione del cartellino della ditta importatrice sull'imballaggio dei prodotti sementieri importati da Paesi terzi. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che la ditta importatrice deve apporre sui prodotti sementieri importati un cartellino con le informazioni di cui all'allegato 7 sezione V nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33.

Il comma 2 prevede che detto cartellino può essere omissivo qualora le informazioni figurino già nel cartellino originale.

Il comma 3 prescrive che i prodotti sementieri importati possono circolare negli involucri originali o in quelli propri della ditta.

Il comma 4 precisa che in caso di sementi certificate e controllate ufficialmente, lo sconfezionamento e il riconfezionamento sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo e al riguardo prescrive le indicazioni da apporre sul cartellino.

Il comma 5 consente l'uso di etichette autoadesive o di stampigliature indelebili, in luogo del cartellino.

Il comma 6 stabilisce che gli importatori di prodotti sementieri, destinati al commercio nel territorio nazionale, devono garantire la registrazione dei dati che consentano la tracciabilità di tali prodotti in applicazione dell'articolo 37.

Articolo 43 Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri

L'articolo 43 deriva dall'articolo 15 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e definisce i criteri di attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dei prodotti sementieri contenuti nelle confezioni a quanto indicato nella relativa etichetta o cartellino.

In particolare il comma 1 precisa che chi pone in vendita prodotti sementieri nelle confezioni originali non è responsabile della rispondenza di tali prodotti alle indicazioni in etichetta, sempreché le confezioni siano conformi al presente decreto legislativo e non presentino manomissioni.

Il **Titolo V** riguarda deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi ed è composto dagli articoli 44, 45, 46 e 47.

Articolo 44 Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici



L'articolo 44 deriva dall'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilisce le fattispecie per le quali è applicabile la deroga relativa all'obbligo dell'iscrizione al Registro nazionale a piccoli quantitativi di sementi, destinate a scopi scientifici. In particolare:

Il comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame, prevede la possibilità di importare, per scopi sperimentali, sementi di varietà non iscritte al registro nazionale o al Catalogo comune, conformemente alle modalità stabilite dall'allegato 11.

Il comma 2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame, prevede la possibilità di commercializzare, per scopi di prova o sperimentazione diversi dal comma 1, sementi di varietà non ancora iscritte al registro nazionale o al Catalogo comune, ma per le quali è stata presentata domanda di iscrizione, conformemente alle modalità stabilite dall'allegato 12.

Il comma 3 stabilisce che per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate è applicabile solamente la deroga di cui al comma 1, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Articolo 45 Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento

L'articolo 45 stabilisce i criteri e le modalità per consentire, in caso di difficoltà di approvvigionamento, la commercializzazione di sementi con requisiti ridotti rispetto a quelli stabiliti dal provvedimento in esame. Esso combina le vigenti disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare,

Il comma 1, proveniente dall'articolo 14 della legge 1096/71, dà facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti dall'allegato 6, qualora ricorrano difficoltà di approvvigionamento.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 14 della legge 1096/71, dà facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di ammettere alla commercializzazione sementi appartenenti a varietà non iscritte al registro nazionale o al Catalogo comune qualora ricorrano difficoltà di approvvigionamento.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 20 del DPR 1065/73, stabilisce che può essere autorizzata la certificazione di sementi di base che non rispettano i requisiti di cui all'allegato 6, limitatamente alla facoltà germinativa, la cui percentuale ridotta dovrà essere espressamente indicata sul cartellino.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 20 del DPR 1065/73, prevede che in caso di difficoltà di approvvigionamento, può essere autorizzata la certificazione e la commercializzazione delle sementi fino al primo destinatario commerciale quando ancora non ne è stata determinata la facoltà germinativa. Tali i materiali devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore relativa alla germinabilità. La certificazione delle sementi con requisiti ridotti è consentita solo a fronte della presentazione di un rapporto di analisi provvisorio delle sementi di cui si chiede la certificazione. Il fornitore deve garantire la facoltà germinativa risultante da detto rapporto di analisi provvisorio e dovrà essere indicata sul cartellino ufficiale. Tali disposizioni si applicano anche alle sementi prodotte in altri Stati membri o in Paesi terzi equivalenti ma, in tal caso, solo per le sementi ottenute dalla moltiplicazione di materiali certificati nell'Unione europea.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 20 del DPR 1065/73, dispone che può essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale di sementi di riso con facoltà germinativa ridotta all'80%, rispetto a quella prevista dall'allegato 6, e che tale specifica deve essere riportata sul cartellino ufficiale unicamente per le sementi commercializzate nel territorio nazionale.



Il comma 6, proveniente dall'articolo 20 del DPR 1065/73, definisce come le disposizioni del presente articolo si applicano a sementi importate da paesi terzi.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 14 della legge 1096/71, dispone che l'applicazione del presente articolo è fatta salva le convenzioni internazionali.

Articolo 46 Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

L'articolo 46 deriva dall'articolo 20-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di vietare la commercializzazione delle sementi di varietà iscritte al Catalogo comune. In particolare:

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su proposta di altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza ambientale e sanitaria, può chiedere alla Commissione europea di vietare in tutto o in parte del territorio nazionale la commercializzazione delle sementi di una varietà se è accertata che la coltivazione di tale varietà sia di nocimento alla salute umana, all'ambiente o ad altre specie o varietà.

Il comma 2 stabilisce che il divieto di coltivazione di cui al precedente comma può essere applicato al momento della comunicazione alla Commissione europea e in attesa di una decisione di quest'ultima.

Articolo 47 Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perché non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale

L'articolo 47 deriva dall'articolo 20-*ter* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di vietare la coltivazione nel territorio nazionale di varietà iscritte al Catalogo comune. In particolare:

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare la coltivazione di una varietà in tutto o parte del territorio nazionale qualora detta varietà possa costituire un rischio fitosanitario, non risponda ai requisiti di valore agronomico attesi e possa costituire un rischio per la salute umana o l'ambiente.

Il comma 2 prevede che, in caso di rischio per la salute umana o l'ambiente, la proposta di divieto possa essere avanzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza ambientale e sanitaria.

Il **Titolo VI** disciplina le varietà da conservazione, le varietà ortive prive di valore intrinseco e i miscugli di preservazione ed è composto dagli articoli da 48 a 74.

Articolo 48 Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

L'articolo 48 combina le disposizioni vigenti stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.

Con unico comma 1 stabilisce le deroghe per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.



Detto comma stabilisce anche che sono previste deroghe per la commercializzazione dei relativi prodotti sementieri.

Articolo 49 Termini tecnici per le varietà da conservazione

L'articolo 49 elenca una serie di termini riferiti specificatamente alle varietà da conservazione e alle miscele di sementi di foraggiere destinati alla preservazione degli ambienti naturali, disciplinate dal Titolo VI del provvedimento in esame. Esso è il risultato del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Con l'unico comma 1, pertanto, fornisce le definizioni di conservazione *in-situ*, di erosione genetica, di ecotipi, zona fonte, sito di raccolta, miscela di sementi raccolte direttamente e miscela di sementi coltivate.

Articolo 50 Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

L'articolo 50 prevede la possibilità di ammettere varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco sviluppate in condizioni particolari, le cui sementi possono essere controllate esclusivamente come "sementi standard", al Registro nazionale. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e agli articoli 3 e 21 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

I commi 1, 2 e 3 prevedono la possibilità di ammissione, al Registro nazionale, delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, di specie ortive commercializzate come certificate e di specie ortive controllate come standard.

Il comma 4 prevede la possibilità di ammissione, al Registro nazionale, delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Articolo 51 Requisiti essenziali per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

L'articolo 51 definisce le condizioni essenziali per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e degli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

- Il comma 1 stabilisce che per essere ammesse, al Registro nazionale, le varietà da conservazione devono costituire un interesse per le risorse fitogenetiche.
- Il comma 2 stabilisce che per essere ammesse, al Registro nazionale, tali varietà di specie ortive devono essere prive di valore intrinseco per la produzione orticola commerciale ma devono essere sviluppate per la coltivazione in condizioni pedologiche, agrotecniche e climatiche particolari.
- Il comma 3 stabilisce che per la verifica del requisito di stabilità della varietà suddette occorre fare riferimento ai protocolli tecnici dell'Ufficio Comunitario delle varietà vegetali (CPVO) ovvero, nei casi previsti, ai protocolli tecnici dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (UPOV) riportati negli allegati I e II delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione



- Il comma 4 stabilisce il livello di omogeneità cui fare riferimento per valutare tale requisito nelle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e nelle varietà ortive prive di valore intrinseco, che costituisce un livello meno restrittivo rispetto all'ammissione delle varietà convenzionali.

Articolo 52 Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

L'articolo 52 individua i casi e le condizioni che non permettono l'iscrizione di varietà di specie agrarie od ortive al Registro nazionale come varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco. Esso combina le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e degli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni per cui una varietà da conservazione o una varietà ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non può essere ammessa al registro nazionale. In particolare, le condizioni fanno riferimento al tempo trascorso tra la cancellazione dal registro nazionale e la successiva ammissione come varietà da conservazione. Inoltre, vengono evidenziati i rapporti con i diritti di proprietà intellettuale e nello specifico una varietà da conservazione non può essere oggetto di privativa per nuova varietà vegetale ai sensi del regolamento 2100/94 o ai sensi del decreto legislativo n. 30/2005.

Articolo 53 Domanda di iscrizione

L'articolo 53 disciplina le modalità di ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco. Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare

Il comma 1 disciplina l'iscrizione di un varietà da conservazione e di varietà ortive prive di valori intrinseco identificando i soggetti per iniziativa dei quali può essere presentata una richiesta di iscrizione

Il comma 2 demanda le modalità di presentazione della domanda all'allegato 14.

Il comma 3 specifica che l'esame di una domanda di iscrizione per una varietà da conservazione è effettuato dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono un proprio parere.

Il comma 4 prevede che l'iscrizione di una varietà da conservazione è disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ne definisce le relative tempistiche.

Il comma 5 e 6 specificano che l'esame di una domanda di iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco è effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, previo parere delle regioni o province autonome competenti per territorio, ne dispone l'iscrizione con proprio provvedimento.

I commi 7 e 8 dispongono che l'ammissione delle varietà di cui al presente Titolo al Registro è sempre gratuita ad eccezione dei casi specificati.

Il comma 9 dispone la sospensione del procedimento amministrativo qualora sia necessario integrare le informazioni fornite in domanda o sia necessario avviare prove di campo per testare la differenziabilità della varietà candidata.

Articolo 54 Denominazione



L'articolo 54 stabilisce le modalità di utilizzo della denominazione varietale per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco, combinando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dagli articoli 7 e 25 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

Il comma 1 prevede delle ulteriori deroghe per ciò che concerne l'uso della denominazione varietale. In tal senso le regole stabilite dal Regolamento (CE) n. 637/2009 possono non essere applicate in quanto le denominazioni attribuite alle varietà da conservazione rappresentano parte delle conoscenze proprie di tali varietà e non possono essere subordinate al rispetto di tali norme in quanto andrebbero a snaturare le varietà medesime.

Il comma 2 ammette l'uso di sinonimi per consentire la commercializzazione delle varietà da conservazione con la denominazione propria con cui le varietà sono conosciute nel proprio territorio.

Articolo 55 Zona di origine

L'articolo 55 definisce il concetto di zona di origine di una varietà da conservazione e per la produzione di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali e le relative modalità di individuazione. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. In particolare:

particolare:

- Il comma 1 stabilisce un rapporto di dipendenza funzionale tra varietà da conservazione e zona d'origine intesa come areale di tradizionale coltivazione, individuata grazie anche alle informazioni fornite dalle organizzazioni competenti in materia di risorse fitogenetiche;
- Il comma 2 prevede che se la zona di origine comprende anche territori al di fuori dei confini nazionali, la sua individuazione è determinata di comune accordo con gli Stati membri interessati.
- Il comma 3 prevede che la zona di origine individuata sia notificata alla Commissione europea.
- Il comma 4 stabilisce che nel momento in cui sono autorizzati alla commercializzazione miscugli di sementi di specie foraggere destinati alla preservazione degli ambienti naturali, è individuata la zona di origine come area cui tali miscele sono associate, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche.
- Il comma 5 precisa che se la zona di origine è estesa oltre i confini nazionali, la sua individuazione è effettuata di comune accordo con gli Stati membri interessati.

Articolo 56 Zona di produzione delle sementi

L'articolo 56 definisce la zona di produzione delle sementi di varietà da conservazione. Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che le sementi delle varietà da conservazione siano prodotte nella zona d'origine o in altre zone qualora non fosse possibile nella zona d'origine.

Il comma 2 prevede che dette zone, diverse da quella di origine, siano notificate alla Commissione UE e agli altri Stati membri.

Articolo 57 Selezione conservatrice

L'articolo 57 fornisce disposizioni particolari sullo svolgimento del mantenimento in purezza delle varietà da conservazione. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.



Il comma 1 prevede che per ogni varietà da conservazione, iscritta al registro nazionale, sia istituita una selezione conservatrice, nella zona di origine, al fine di consentire il mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche proprie della varietà.

Articolo 58 Controllo delle colture di sementi

L'articolo 58 deriva dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e prevede che le colture per la produzione di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie siano controllate.

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'organismo da questo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di cui al presente Capo.

Il comma 2 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 59 Controllo delle sementi standard

L'articolo 59 proviene dagli articoli 11 e 26 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e definisce le modalità di esecuzione dei controlli sulle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e varietà ortive prive di valore intrinseco commercializzate come standard.

Il comma 1 stabilisce le deroghe per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà ortive prive di valore intrinseco controllate come sementi standard.

Il comma 2 prevede che le sementi commercializzate come tali devono soddisfare i requisiti minimi previsti per la categoria standard.

Il comma 3 stabilisce un livello meno oneroso in relazione alla purezza varietale minima.

Il comma 4 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 60 Analisi delle sementi

L'articolo 60 stabilisce le modalità di esecuzione delle analisi delle sementi per le varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e agli articoli 12 e 27 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

- Il comma 1 prevede che le analisi sulle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie siano eseguite sotto sorveglianza ufficiale conformemente ai protocolli internazionali o nazionali esistenti.
- Il comma 2 prevede che le analisi sulle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco siano effettuate e conformemente ai protocolli internazionali o nazionali esistenti.
- Il comma 3 specifica che i campioni su cui effettuare le analisi devono rispettare le condizioni dell'allegato 2.
- Il comma 4 prevede che le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 61 Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie



L'articolo 61 proviene dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e definisce i criteri e le modalità di certificazione delle sementi certificate delle varietà da conservazione di specie agrarie. In particolare,

Il comma 1, stabilisce che le varietà da conservazione di specie agrarie possono essere commercializzate con le deroghe stabilite ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Articolo 62 Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive

L'articolo 62 proviene dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e definisce i criteri e le modalità di certificazione delle sementi certificate delle varietà da conservazione di specie ortive. In particolare,

Il comma 1 stabilisce deroghe per la commercializzazione delle sementi di varietà da conservazione di specie ortive stabilite ai commi 2, 3 e 4.

Articolo 63 Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi

L'articolo 63 combina le disposizioni di cui all'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 e stabilisce i criteri e le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali. In particolare:

Il comma 1 dispone che le miscele di sementi per la preservazione possano essere commercializzate se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 64 e 65, rispettivamente per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente e per le miscele di sementi per la preservazione coltivate.

Il comma 2 riporta le indicazioni necessarie ai fini della richiesta di autorizzazione alla commercializzazione delle sementi di cui sopra.

Il comma 3 e il comma 4 descrivono i controlli e gli esami ufficiali o sotto sorveglianza che devono essere messi in atto ai fini della verifica della richiesta di autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo da questo delegato o dalle regioni e province autonome.

Il comma 5 dispone che l'autorizzazione in questione sia concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definisce gli elementi che questa deve contenere.

Il comma 6 individua prescrizioni specifiche in merito alle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente in merito all'applicazione del comma 3 lettera c).

Articolo 64 Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

L'articolo 64 deriva dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, e stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali direttamente raccolti nel loro ambiente naturale. In particolare:

I commi 1, 2, 3 e 4 indicano le condizioni cui devono soddisfare le sementi delle miscele per la preservazione raccolte direttamente ai fini l'autorizzazione di cui all'articolo 63.

Articolo 65 Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate



L'articolo 65 deriva dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, e disciplina le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali coltivate nella loro zona di origine. In particolare:

I commi 1, 2, 3 e 4 indicano le condizioni cui devono soddisfare le sementi delle miscele per la preservazione coltivate ai fini l'autorizzazione di cui all'articolo 63.

Il comma 5 precisa che la moltiplicazione di tali sementi può essere effettuata solo nella zona d'origine in cui è sita la zona fonte.

Articolo 66 Condizioni di commercializzazione

L'articolo 66 individua le condizioni di commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, delle varietà ortive prive di valore intrinseco e miscele di sementi foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali. Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 14 e 26 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Il comma 1 stabilisce che la produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la coltivazione devono avvenire nel rispetto della norma fitosanitaria vigente.

Il comma 2 definisce le condizioni alle quali possono essere commercializzate le varietà da conservazione.

I commi 3 e 4 disciplinano la possibilità di applicare deroghe al comma 2 e le relative condizioni. In particolare, prevedono che in alcuni casi possano essere approvate ulteriori zone di commercializzazione, la cui autorizzazione è subordinata a notifica alla Commissione europea.

I commi 5 e 6 disciplinano la commercializzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 32 di miscele di sementi foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali e le relative condizioni richieste ai fini della commercializzazione.

Articolo 67 Restrizioni quantitative

L'articolo 67 definisce i criteri per la definizione dei limiti quantitativi delle sementi commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco nonché le sementi che compongono le miscele di preservazione, commercializzabili nel territorio nazionale. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 15 e 28 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Il comma 1, proveniente dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, stabilisce i limiti quantitativi di sementi commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie iscritta al registro nazionale. Tali limiti sono stabiliti nella misura dello 0,3 – 0,5% della produzione nazionale, a seconda della specie. Inoltre, per i casi in cui tali limiti non fossero sufficienti per investire almeno 100 ha di superficie, il quantitativo ammesso è quello necessario per tale investimento.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, prevede un'ulteriore restrizione quantitativa e più in dettaglio per ciascuna varietà di specie agrarie non può essere ammesso alla commercializzazione un quantitativo di semente superiore al 10% di quello annualmente utilizzato sul territorio nazionale per la medesima specie.



Il comma 3, proveniente dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, stabilisce i limiti quantitativi di sementi di specie ortive commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione iscritta al registro nazionale in relazione alla superficie massima di coltivazione per ciascuna specie secondo i limiti di cui all'allegato 15.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, stabilisce che le sementi delle varietà prive di valore intrinseco devono essere commercializzate esclusivamente in piccoli imballaggi e, per ciascuna specie, ne definisce i limiti quantitativi in relazione al peso netto massimo in essi contenuto secondo i limiti di cui all'allegato 16.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, stabilisce i limiti quantitativi di sementi, che compongono i miscugli di preservazione, commercializzabili sul territorio nazionale. Tali limiti sono stabiliti nella misura massima del 5% del totale dei miscugli di piante foraggere commercializzate annualmente.

Articolo 68 Applicazione delle restrizioni quantitative

L'articolo 68 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 e disciplina le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative definite all'articolo 67 per le miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali, In particolare:

Il comma 1 stabilisce che i produttori di sementi di varietà da conservazione comunicano, prima dell'inizio di ogni stagione, le superfici destinate alla produzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo delegato.

I commi 2, 3 e 4 stabiliscono le disposizioni per la verifica del rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 67 sia per le miscele coltivate che direttamente raccolte. Il comma 2, in particolare, prevede che possono essere autorizzate quote superiori ai limiti quantitativi stabiliti all'articolo 67 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dal suo organismo delegato d'intesa con le regioni e province autonome.

Articolo 69 Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

L'articolo 69 combina le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, all'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

I commi 1, 2 e 3 stabiliscono le modalità di imballaggio, chiusura ed etichettatura delle confezioni destinate alla commercializzazione delle sementi disciplinate dal presente Titolo VI.

Articolo 70 Etichettatura

L'articolo 70 stabilisce le informazioni che devono essere riportate sull'etichetta del produttore applicata agli imballaggi delle sementi delle varietà da conservazione, delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e delle sementi di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 18 e 30 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 e stabilisce le informazioni che devono essere riportate sull'etichetta del produttore applicata agli imballaggi. In particolare:

Articolo 71 Controlli ufficiali a posteriori



L'articolo 71 stabilisce che sulle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e sulle sementi delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco sia effettuato il controllo sia effettuato il controllo a posteriori. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e agli articoli 19 e 31 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.

Il comma 1 e 2 prescrivono che, nel corso della commercializzazione siano effettuati controlli a posteriori, mediante sondaggi, sulle sementi delle varietà da conservazione o varietà prive di valore intrinseco eseguiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che con proprio decreto può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 19 definendone le condizioni e modalità di esecuzione.

Il comma 3 prescrive che tali sementi debbano soddisfare i requisiti del presente titolo con particolare attenzione alla varietà, alla zona di produzione e commercializzazione.

Il comma 4 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 72 Notifiche

L'articolo 72 stabilisce le prescrizioni di notifica da parte dei produttori di sementi delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle produzioni delle sementi di dette varietà nonché delle miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali alle autorità interessate. Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 33 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. In particolare:

Il comma 1 prevede un sistema di notifiche, a carico dei produttori, nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e verso l'eventuale organismo da questo delegato, circa i quantitativi di sementi di varietà da conservazione e varietà ortive prive di valore intrinseco annualmente commercializzate.

Il comma 2 stabilisce che gli elementi di cui sopra, inerenti anche le miscele destinate alla preservazione, possono, su richiesta, essere oggetto di notifica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'autorità comunitaria e agli altri Stati membri.

Articolo 73 Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

L'articolo 73 stabilisce l'obbligo di notifica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche alla Commissione europea. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Articolo 74 Commercializzazione mediante vendita diretta di sementi di varietà da conservazione

L'articolo 74 deriva dall'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e riconosce la facoltà del libero scambio di sementi se appartenenti a varietà da conservazione e a determinate condizioni. In particolare:



Il comma 1 prevede che gli agricoltori che producono sementi di varietà da conservazione hanno il diritto alla vendita diretta in ambito locale di dette sementi e diritto di libero scambio all'interno della rete rurale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli di cui al presente Titolo nonché dalle norme fitosanitarie.

Il comma 2 precisa che sono escluse le varietà geneticamente modificate dal presente articolo.

Il **Titolo VII** tratta l'equivalenza dei Paesi Terzi ed è composto dagli articoli 75, 76, 77, 78, 79 e 80.

Articolo 75 Equivalenza sementi importate

L'articolo 75 deriva dall'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e disciplina le condizioni di equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi e importate nel territorio nazionale ed europeo. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che i prodotti sementieri provenienti da Paesi Terzi possono essere commercializzati in Italia solo se è riconosciuta l'equivalenza delle norme di tali Paesi a quelle vigenti nel territorio nazionale.

Il comma 2 stabilisce le condizioni di certificazione cui devono sottostare le sementi importate da Paesi Terzi equivalenti per la commercializzazione.

Articolo 76 Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 76 deriva dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

Il comma 5 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 77 Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 77 deriva dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

Il comma 5 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.



Articolo 78 Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 78 deriva dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

Il comma 5 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 79 Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 79 deriva dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

Il comma 5 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 80 Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 80 deriva dall'articolo 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di specie ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

I commi 7 e 8 definiscono le condizioni di commercializzazione delle sementi standard di specie ortive provenienti da Paesi Terzi.

Il comma 9 dispone che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.



Il **Titolo VIII** disciplina l'attività di vigilanza e le sanzioni e le norme finanziarie ed è costituito dagli articoli 81, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.

Articolo 81 Sanzioni per inadempienze relative agli obblighi dell'esercizio dell'attività sementiera

L'articolo 81 deriva dagli articoli 31, 32 e 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, si compone di 23 commi e individua le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti sementieri commercializzati.

Nell'attribuire la sanzione relativa è stata tenuta in considerazione che tale sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Articolo 82 Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza

L'articolo 82 si compone di 9 commi e combina le disposizioni di cui all'articolo 30 e all'articolo 34 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. L'articolo descrive i compiti, gli obblighi e le competenze dell'addetto alla vigilanza e le procedure sanzionatorie e di ricorso. In particolare:

- Il comma 1, proveniente dall'articolo 30 della legge 1096/71, affida al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia delle finanze la vigilanza per l'applicazione del provvedimento in esame.
- Il comma 2, proveniente dall'articolo 30 della legge 1096/71, stabilisce che gli incaricati di vigilanza nel svolgimento delle proprie attività sono considerati pubblici ufficiali e possono accedere a tutti i locali e strutture pubbliche e private coinvolte nella produzione e manipolazione dei prodotti sementieri e hanno facoltà di prelevare campioni destinati ai controlli. Quando la vigilanza è effettuata nei locali di porti e aeroporti, l'incaricato della vigilanza può essere accompagnato da agenti di polizia ferroviaria o dai militari della Guardia di finanza.
- Il comma 3, proveniente dall'articolo 30 della legge 1096/71, stabilisce che per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa vigente. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.
- Il comma 4, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, prevede che gli incaricati di vigilanza, qualora rilevino fattispecie ascrivibili a reato, devono fare rapporto all'autorità giudiziaria competente per territorio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, invece, deve contestare immediatamente la sanzione ovvero, qualora non fosse possibile, notificare l'accertamento all'interessato e trasmetterne copia all'autorità prefettizia competente per territorio.
- Il comma 5, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, stabilisce che il trasgressore che paga entro cinque giorni dalla contestazione o notifica è ammesso a pagare la somma minima prevista dalla relativa sanzione con modalità stabilite con le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il comma 6, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, prevede che quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma 5, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligo di pagare, con le modalità stabilite con decreto di cui al precedente comma 5, la somma medesima entro trenta giorni dalla notifica.



- Il comma 7, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, stabilisce che l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato può ricorrere secondo la normativa vigente.
- Il comma 8, stabilisce che, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, si procede mediante ruolo.
- Il comma 9, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, stabilisce che le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del provvedimento in esame non sono trasmessi agli eredi del trasgressore.

Articolo 83 Tariffe

L'articolo 83 si compone di 5 commi di nuova redazione che ridefiniscono le modalità di definizione delle tariffe e le tariffe stesse, per le attività di certificazione, iscrizione e controllo delle sementi. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che le tariffe per le attività di cui agli articoli 9, 19, 28, 30, 39, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 sono stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono a carico dell'interessato.

Il comma 2 prevede che le tariffe siano aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 3 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina le tariffe per l'iscrizione delle varietà ai Registri e le modalità di versamento al Bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali determina le tariffe per le attività di controllo e certificazione delle sementi.

Il comma 5 assicura che il Ministro dell'Economia e delle Finanze possa provvedere alle necessarie variazioni di Bilancio.

Articolo 84 Clausola di neutralità finanziaria

L'articolo 84, costituito da un solo comma, stabilisce che dall'applicazione della nuova norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo IX

Articolo 85 Clausola di cedevolezza

L'articolo 85, costituito da un solo comma, riguarda la clausola di cedevolezza, in base alla quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le norme del presente provvedimento afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni previste



dal provvedimento in esame, si applicano, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Articolo 86 Norme transitorie

L'articolo 87 introduce le norme transitorie ed in particolare

Il comma 1 prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal presente provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti qualora in contrasto.

Il comma 2 prevede che il personale ispettivo autorizzato alla data di approvazione del presente decreto sia iscritto d'ufficio in una sezione ad esaurimento del registro del personale di cui all'articolo 20.

Articolo 87 Abrogazioni

L'articolo 88 elenca le disposizioni abrogate dal provvedimento in esame.



Relazione tecnico-finanziaria allo schema di decreto recante Norme per la produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

Il provvedimento, che si compone di 88 articoli suddivisi in IX Titoli e di 16 allegati, accorpa tre testi della normativa di base, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 “Disciplina dell’attività sementiera”, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 “Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi” e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 “Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell’attività sementiera”, e le loro successive modifiche e integrazioni e adegua le norme in materia di produzione e commercializzazione delle sementi alle disposizioni del nuovo regime fitosanitario unionale sopra richiamato.

Inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono state apportate opportune modifiche attraverso:

- a) la ricognizione e l’abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle e che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame si precisa che ripropongo requisiti e modalità operative già previste dalla norma vigente, pertanto, nessuna delle disposizioni in essi contenute comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’allegato 1 contiene l’elenco delle specie oggetto del presente provvedimento come già previsto dalla normativa vigente.

L’allegato 2 definisce l’elenco delle specie oggetto del presente provvedimento le cui varietà devono essere ufficialmente iscritte al Registro ufficiale come già previsto dalla normativa vigente.

L’Allegato 3 contiene l’elenco delle specie di piante agrarie e ortive per le quali l’istituzione dei Registri di varietà è volontaria come già previsto dalla normativa vigente.

L’Allegato 4 contiene le caratteristiche tecniche il peso di un lotto, di un campione minimo di prelevamento e del campione per la determinazione del numero dei semi come già previste dalla normativa vigente.

L’Allegato 5 riporta le caratteristiche tecniche dei Piccoli imballaggi come già previste dalla normativa vigente.



L'Allegato 6 riporta le condizioni cui debbono soddisfare le sementi come già previste dalla normativa vigente.

L'Allegato 7 elenca le diverse tipologie di contrassegno degli imballaggi come già previsti dalla normativa vigente.

L'Allegato 8 elenca i protocolli tecnici contenenti i caratteri e condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà di specie agrarie e ortive come già previsti dalla normativa vigente.

L'Allegato 9 elenca le condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione come già previste dalla normativa vigente.

L'Allegato 10 è inerente le modalità di esecuzione degli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale come già previste dalla normativa vigente.

L'Allegato 11 riporta le modalità di presentazione della domanda per l'importazione e la circolazione a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate come già previste dalla normativa vigente.

L'Allegato 12 riporta le modalità per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione sementi varietà in corso di iscrizione di cui all'articolo 44 comma 2 come già previste dalla normativa vigente

L'Allegato 13 riporta i modelli per la registrazione dei dati inerenti l'attività svolta relativamente alle sementi di ortaggi della categoria "sementi standard" come già previsti dalla normativa vigente

L'allegato 14 è inerente le modalità di presentazione di una domanda d'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari come già previste dalla normativa vigente

L'allegato 15 riporta le restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all'articolo 67, comma 3, come già previsti dalla normativa vigente

L'allegato 16 definisce il peso netto massimo per imballaggio di cui all'articolo 67 come già previsti dalla normativa vigente

Di seguito vengono illustrate le disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Il **Titolo I rubricato "Norme generali"**, che include gli articoli da 1 a 6, definisce l'ambito di applicazione oggetto del presente decreto legislativo, individua l'autorità nazionale competente per l'applicazione delle presenti norme, definisce i termini con valenza tecnica specifici ricorrenti nel testo ed elenca i gruppi di specie e le categorie di commercializzazione in cui si suddividono i prodotti sementieri, riproponendo disposizioni già contenute nella norma sementiera nazionale. In particolare:

L'articolo 1 esplicita le finalità e il campo di applicazione dello schema di decreto consolidando le disposizioni vigenti di cui all'articolo 1 delle legge 25 novembre 1971, n. 1096 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Da tali disposizioni non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 2 individua l'autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto, individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Da tale disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 3 contiene le definizioni già elencate nell'allegato 3 della legge 1096/71 opportunamente aggiornate sulla base delle attuali conoscenze tecnico scientifiche. Da tali disposizioni non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 4 ripropone le norme preesistenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 24 novembre 1971, n. 1096, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e all'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195 indicando le diverse categorie e relativi requisiti nella quali le sementi sono classificate. Le disposizioni non presentano effetti sui saldi di finanza pubblica.



L'articolo 5 disciplina la commercializzazione di miscugli di sementi indicando i requisiti e le condizioni tecniche specifiche che questi devono possedere riproponendo norme preesistenti di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 riallineate e semplificate. Pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 stabilisce gli obblighi che devono rispettare le ditte sementiere per svolgere l'attività sementiera. In esso sono riprese le norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, semplificate e riallineate alla nuova normativa europea di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 ed in particolare agli obblighi previsti per gli operatori professionali.

Con tali disposizioni la registrazione al al Registro Ufficiale degli operatori professionali previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 è estesa a tutte le ditte sementiere. La registrazione è gratuita pertanto non vi sono oneri a carico dell'operatore professionale.

I Servizi Fitosanitari regionali, autorità competenti individuate ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 per la registrazione dei soggetti e la gestione del RUOP, provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo, quali la registrazione dei soggetti e la gestione del RUOP, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Titolo II**, costituito dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, istituisce e disciplina i Registri nazionali per le varietà vegetali di specie agrarie ed ortive, obbligatori e volontari, definisce i soggetti che possono presentare domanda d'iscrizione, i requisiti che una varietà vegetale deve possedere per il suo inserimento a Registro, le modalità con le quali tali requisiti sono ufficialmente verificati, le eventuali deroghe a tali requisiti consentite e le modalità di gestione dei Registri nazionali.

In tali Registri sono iscritte anche le varietà da conservazione e le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. Le relative modalità sono stabilite in dettaglio nel Titolo VI del presente provvedimento. Tutte le norme ivi contenute sono il combinato disposto di norme previgenti. In particolare:

L'articolo 7 dispone l'istituzione dei Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, ne identifica la composizione e struttura, gli obblighi di gestione e manutenzione degli stessi e gli obblighi di notifica alla Commissione e altri Stati membri, consolidando le disposizioni vigenti ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* e 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, degli articoli 4 e 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Il Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 include disposizioni inerenti la domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali derivanti dall'articolo 19 della legge 1096/71. Le disposizioni non presentano effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 9 include le disposizioni inerenti i requisiti necessari all'iscrizione delle varietà vegetali al registro nazionale. Tali norme derivano dall'articolo 19 della legge 1096/71. Il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire prove di coltivazione in campo e individua le strutture e enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera o vivaistica e in possesso di adeguata esperienza. A tal fine si specifica che le ordinarie attività di competenza del Ministero o di altri organismi pubblici coinvolti dal Ministero per l'esecuzione di tali prove, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'accertamento dei requisiti avviene sulla base di prove di campo nel corso delle quali sono osservate caratteristiche morfologiche e agronomiche nel rispetto di protocolli conformi alle norme europee. Il



comma 8 stabilisce che con successivo decreto del Ministero saranno definiti i criteri e le procedure tecniche per l'effettuazione di tali accertamenti. A copertura degli oneri derivanti dalle specifiche attività di accertamento dei requisiti tecnici, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 83 a carico del richiedente l'iscrizione della varietà. Si specifica, infine, che nei casi di delega dei compiti di accertamento in campo delle caratteristiche varietali ad altre organismi pubblici i relativi oneri specifici sono determinati sempre in base alle tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 10 deriva dalle disposizioni vigenti di cui all'articolo 15 e dall'articolo 17 del DPR 1065/73 e contiene i casi di deroga ai requisiti per l'iscrizione delle varietà al Registro nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 deriva dalle disposizioni di cui all'articolo 19 e 19 bis della legge 1096/71 e decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e contiene le disposizioni che regolano l'iscrizione delle varietà, anche geneticamente modificate, al Registro nazionale, specificando gli obblighi a carico dei costitutori in materia di conservazione in purezza nel tempo delle varietà. Gli oneri derivanti dalle attività di conservazione in purezza delle varietà sono totalmente a carico dei costitutori o comunque dei soggetti a cui il Ministero affida tale compito. Pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 contiene disposizioni normative in materia di restrizione alla commercializzazione, che non possono essere applicate per varietà iscritte nel Catalogo comune europeo e di partecipazione ad esperimenti temporanei stabiliti da norme europee. Esso deriva dall'articolo 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 norma i requisiti che deve possedere una denominazione varietale e la relativa ammissibilità e deriva dall'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 include norme inerenti la gestione dei Registri varietali con particolare riferimento alla durata dell'iscrizione a Registro e al suo eventuale rinnovo. Le disposizioni derivano dalle norme di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero sono stabilite le modalità con cui effettuare controlli di identità sulle varietà ai fini del loro rinnovo. Tali specifiche attività saranno svolte mediante i medesimi accertamenti di cui all'articolo 9 e a copertura dei specifici oneri sono dovute le tariffe di cui all'articolo 83 a carico del richiedente.

L'articolo 15 racchiude le disposizioni inerenti la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale, provenienti dall'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 dispone che le condizioni di cui al presente decreto, per l'iscrizione di una varietà al Registro nazionale, valgono anche se tale varietà è costituita in un Paese terzo. Analogamente la conservazione in purezza della varietà può essere effettuata anche in paesi terzi riconosciuti equivalenti dall'Unione europea. Esse derivano dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e non evidenziano aspetti che determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 istituisce la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificati, già prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e ne definisce i compiti. Ai componenti della Commissione non spettano, inoltre, compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti e né rimborsi spese comunque denominati. Dalla sua istituzione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Titolo III**, composto dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, disciplina le attività di controllo ufficiale e di certificazione dei prodotti sementieri e le norme ivi contenute sono il combinato disposto di norme previgenti. In particolare:

L'articolo 18 e articolo 19: l'articolo 18 dispone che le norme del presente Titolo III si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità e più in dettaglio:



- (comma 1) ai controlli finalizzati all'accertamento della conformità delle sementi alle caratteristiche e condizioni tecniche richieste per la loro immissione in commercio.

Per le attività di controllo di cui al presente comma 1, come specificato nel successivo **articolo 19**, l'autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che può delegare la loro esecuzione ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera o vivaistica e in possesso di adeguata esperienza. Le ordinarie attività di competenza del Ministero o delle eventuali amministrazioni pubbliche coinvolte saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Tale previsione normativa non modifica quanto già messo in atto dalla legislazione vigente: i controlli ai fini della certificazione e commercializzazione delle sementi sono attualmente effettuati da organismi pubblici delegati e la previsione normativa in esame non apporta alcuna modifica alle attività in essere.

Qualora le attività specifiche di controllo e certificazione comportino oneri, la loro copertura, come già avviene a legislazione vigente, sarà posta totalmente a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui al successivo articolo 83, così come specificato al **comma 7 dell'articolo 19** e continuerà a non gravare sulle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Le disposizioni del presente articolo non prevedono nuovi compiti affidati alle amministrazioni pubbliche coinvolte, non modifica quanto già realizzato a normativa vigente e i relativi oneri amministrativi, pertanto dalla previsione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- (comma 2) ai controlli ufficiali finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante; tali controlli saranno effettuati conformemente a quanto stabilito dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 e pertanto rientrano nelle competenze attribuite al Servizio fitosanitario nazionale che effettuerà tali ordinarie attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente secondo quanto stabilito dalla specifica normativa di settore.

L'articolo 19 sopra richiamato, oltre a definire la competenza per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18 comma 1, combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, opportunamente riallineate e semplificate. In particolare, contiene norme per l'effettuazione dei controlli in tutte le fasi produzione delle sementi e delle relative analisi di laboratorio per accertare le caratteristiche di commercializzazione specificando che gli oneri derivanti da attività specifiche finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono totalmente a carico del richiedente secondo le tariffe di cui al successivo articolo 83.

L'articolo 20 include le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Esso dispone che il personale incaricato all'effettuazione dei controlli sia opportunamente formato allo scopo ed autorizzato; con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione e aggiornamento del personale tecnico autorizzato. Il personale tecnico autorizzato sarà iscritto in un apposito registro, il cui mantenimento è affidato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tale previsione normativa non modifica quanto già messo in atto a legislazione vigente: il personale è autorizzato con provvedimento del Ministero previa formazione da parte del Ministero medesimo o da organismi pubblici delegati e la previsione normativa in esame non apporta alcuna modifica alle attività in essere. Trattasi di ordinaria attività di competenza già svolta dal Ministero o dalle amministrazioni pubbliche coinvolte (per quanto concerne la formazione) che sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



La formazione, inoltre, rientra tra le competenze del SFN così come nella riorganizzazione è prevista la formazione degli addetti ai controlli

Il Registro del personale previsto dal presente articolo sarà inserito, al pari di altri registri/banche dati già in essere, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), istituito dall'art. 15 art.15 della L. 4 giugno 1984, n. 194 al fine di garantire il coordinamento delle attività agricole e la conseguente acquisizione e verifica di tutti i dati relativi al comparto agricolo.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico.

Pertanto, la creazione del registro rientra tra le competenze ordinarie in essere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e come tale eventuali oneri sono coperti dalle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 21 combina le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, semplificandole e disciplina le diverse categorie di certificazione e commercializzazione delle sementi. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni contenute negli articoli da 22 a 28 derivano da disposizioni già vigenti (articolo 22, 23, 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, dall'articolo 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dal combinato disposto delle norme di cui all'articolo 15 della Legge 195/76 e dal Decreto Ministeriale 19 marzo 1993) ed elencano i requisiti tecnici che le sementi devono soddisfare ai fini della loro certificazione ufficiale. Al riguardo si evidenzia che agli oneri derivanti dai controlli previsti all'articolo 27, comma 2, si provvede come disposto al successivo art. 28, comma 10 e, quindi, in base alle tariffe di cui al successivo art. 83, a carico del richiedente la certificazione.

L'articolo 29 dispone che qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 18 sia favorevole, viene disposta la cartellinatura ai sensi del successivo Capo IV. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Gli articoli 30 e 31 combinano le disposizioni di cui all'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerenti all'esecuzione di controlli sotto sorveglianza ufficiale da parte di personale delle ditte sementiere opportunamente formato allo scopo e relative inadempienze

Tali articoli riguardano le disposizioni inerenti l'effettuazione di controlli effettuate da parte di personale alle dipendenze di ditte sementiere, di persone fisiche indipendenti, di laboratori per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione indipendenti o alle dipendenze delle ditte sementiere, opportunamente formato e autorizzato, sotto sorveglianza ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dell'organismo pubblico delegato a tale scopo. Gli oneri connessi a tale sorveglianza e relativa attività di formazione rientrano tra quelli coperti dal sistema tariffario di cui all'articolo 83 e pertanto sono a carico dei soggetti richiedenti l'accreditamento.

Pertanto, da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il **Titolo IV** tratta le Condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri ed è costituito dagli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Le norme ivi contenute sono il combinato disposto di norme previgenti, in particolare:

L'articolo 32 combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dall'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, riallineate e semplificate. L'articolo reca disposizioni inerenti le prescrizioni e i requisiti che le ditte sementiere devono soddisfare ai fini dell'immissione in commercio di prodotti sementieri. Tutte le prescrizioni del presente articolo sono oggetto di attività



specifiche di controllo i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

L'articolo 33 combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e degli articoli 10 bis e 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. L'articolo reca disposizioni inerenti le prescrizioni e i requisiti che gli imballaggi e i cartellini devono soddisfare ai fini dell'immissione in commercio di prodotti sementieri. Le prescrizioni del presente articolo sono oggetto di attività specifiche di controllo i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 34 riporta le disposizioni vigenti previste dagli articoli 3, 8, 9, 15 e 16 della legge 20 aprile 1976, n. 195. L'articolo reca disposizioni inerenti le prescrizioni e i requisiti che gli imballaggi e i cartellini relativi alla categoria sementi ortive standard devono soddisfare ai fini dell'immissione in commercio di prodotti sementieri. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5 lettere b) e c) sono sottoposte a controllo ufficiale i cui oneri, pertanto, sono coperti come indicato all'articolo 28, comma 10. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 35 combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. L'articolo reca disposizioni inerenti il cartellino apposto dal produttore. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono a carico della ditta sementiera. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 36 deriva dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. L'articolo reca disposizioni inerenti le prescrizioni che devono soddisfare i piccoli imballaggi. Le prescrizioni del presente articolo sono oggetto di attività specifiche di controllo i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 37 deriva dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e agli articoli 5 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 inerenti il Registro di carico e scarico, semplificandole e riallineandole alle nuove prescrizioni e obblighi previsti a carico dell'operatore professionale in applicazione dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031.

L'articolo 38 deriva dall'articolo 13 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,

L'articolo 39 consolida le disposizioni dell'articolo 4 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 40 deriva dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 41 deriva dall'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'articolo 42 deriva dall'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'articolo 43 deriva dall'articolo 15 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Il presente Titolo reca disposizioni in ordine all'immissione in commercio delle sementi e reca ogni prescrizione che deve essere soddisfatta in materia di imballaggio, chiusura ed etichettatura delle sementi. Le disposizioni prevedono diversi oneri principalmente informativi e di registrazione di dati a carico dell'operatore qualora venga apposto un cartellino per sementi ortive standard (articolo 34, comma 5), comunicazione dei siti o modalità con cui viene effettuata la selezione conservatrice delle varietà (art. 39) e notifica di associazioni varietali (Art. 40). Gli oneri derivanti da tali obblighi informativi sono completamente a carico dell'operatore interessato e deve garantirne l'effettuazione nell'ambito della propria attività.



Nell'ambito di tali disposizioni sono previste anche attività ordinarie di controllo e sorveglianza di competenza del Ministero o delle eventuali amministrazioni pubbliche coinvolte. Al riguardo si evidenzia che tali previsioni normative non modifica quanto già messo in atto a legislazione vigente: i controlli e la sorveglianza ai fini della chiusura degli imballaggi (art. 33 comma 4) del riconfezionamento di sementi o del campionamento di lotti di semente da parte degli operatori (art. 34 commi 2 e 5, lett. b) e c)) o di verifica dei sistemi di registrazione dei dati (prima registro di carico e scarico ora sistemi di tracciabilità di cui all'art. 37) sono già effettuati dal Ministero o da organismi pubblici delegati e la previsione normativa in esame non apporta alcuna modifica alle attività in essere, pertanto saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni del presente Titolo non prevedono nuovi compiti affidati alle amministrazioni pubbliche coinvolte, non modificano quanto già realizzato a normativa vigente e i relativi oneri amministrativi, pertanto dalla previsione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo V** riguarda deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi ed è composto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 e ripropone disposizioni già presenti nella normativa sementiera vigente in particolare:

L'articolo 44 deriva dall'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,

L'articolo 45 combina le vigenti disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 46 deriva dall'articolo 20-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'articolo 47 deriva dall'articolo 20-*ter* della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Pertanto, le disposizioni del presente Titolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo VI** disciplina le varietà da conservazione, le varietà ortive prive di valore intrinseco e i miscugli di preservazione ed è composto dagli articoli da 48 a 74. Esso ripropone le disposizioni già presenti nella normativa sementiera vigente accorrandole per argomenti omogenei e semplificandole, Includono tutte le disposizioni inerenti l'iscrizione di tali vari in un'apposita sezione del Registro e relativi requisiti, le condizioni di commercializzazione, le restrizioni previste alla commercializzazione, la loro certificazione, imballaggio, etichettatura e commercializzazione. In particolare:

L'articolo 48 combina le disposizioni vigenti stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Esso contiene disposizioni inerenti deroghe applicabili in merito alla conservazione *in-situ* e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione. le disposizioni come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 49 è il risultato del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Introduce la definizione di termini tecnici e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 50 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e agli articoli 3 e 21 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Elenca i requisiti che le varietà da conservazione devono possedere ai fini dell'ammissione al registro e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 51 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e degli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Elenca i requisiti che le varietà da conservazione devono possedere ai fini dell'ammissione al registro e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 52 combina le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e degli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 ed elenca i casi di inammissibilità delle varietà in questione al Registro e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 53 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Include le disposizioni inerenti la domanda di iscrizione e le relative modalità, le attività di gestione delle domande rientrano tra le attività ordinarie di questo Ministero svolte con risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 54 combinando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dagli articoli 7 e 25 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 ed include i requisiti richiesti inerenti la e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 55 combina le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Esso include le disposizioni inerenti la definizione della zona di origine e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 56 Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Esso include le disposizioni inerenti la definizione della zona di produzione delle sementi e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 57 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Esso include le disposizioni inerenti l'esecuzione della selezione conservatrice che deve essere svolta nella zona di origine e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 58 deriva dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità. Tali controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 59 proviene dagli articoli 11 e 26 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 dispone che le sementi di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi standard e relative prescrizioni. Tali controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 60 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e agli articoli 13 e 27 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Prescrive che le analisi delle sementi agrarie, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 61, sono soggette a vigilanza ufficiale. Analogamente le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 61 e 62. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 61 proviene dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149. Include i requisiti necessari ai fini della certificazione delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 62 proviene dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Include i requisiti necessari ai fini della certificazione delle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 63 combina le disposizioni di cui all'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. inerenti il rilascio di autorizzazione di miscele di sementi finalizzate alla preservazione degli habitat. Tali disposizioni contemplano attività ordinarie delle amministrazioni pubbliche svolte con le risorse disponibili a legislazione e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 64 deriva dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 ed elenca le specifiche condizioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 63 per miscele raccolte direttamente; come tali come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 65 deriva dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 ed elenca le specifiche condizioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 63 per miscele coltivate; come tali come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 66 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 14 e 26 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 inerenti le condizioni di commercializzazione dei prodotti sementieri di cui al presente titolo. Come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 67 Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 15 e 28 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni prevedono restrizioni quantitative nella commercializzazione di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 68 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Esso prescrive obblighi di notifica da parte del produttore di sementi in relazione alle produzioni messe in atto. Tali obblighi determinano oneri esclusivamente a carico dell'interessato. La gestione e il coordinamento invece di tali informazioni rientra invece nelle attività ordinarie delle amministrazioni pubbliche svolte con risorse disponibili a legislazione. Pertanto non si hanno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 69 combina le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, all'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni riguardano i requisiti richiesti ai fini della chiusura degli imballaggi e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 70 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 18 e 30 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni elencano i requisiti richiesti ai fini della etichettatura dei prodotti sementieri in questione e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 71 combina le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e agli articoli 19 e 31 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Le disposizioni prevedono che il Ministero è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà prive di valore intrinseco che può delegare l'esercizio di determinati compiti a organismi in applicazione dell'art. 19. Le disposizioni, pertanto, comportano attività specifiche di controllo e certificazione i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 72 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 33 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni riguardano obblighi di notifica di



informazioni inerenti la certificazione e la commercializzazione dei prodotti sementieri di cui al presente titolo da parte dei produttori e da parte del Ministero. Tali obblighi sono, nel primo caso, a carico del produttore. Il ministero garantisce tale attività nell'ambito delle attività ordinarie, svolte con risorse disponibili a legislazione vigente,

L'articolo 73. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni riguardano obblighi di notifica di informazioni a organizzazioni riconosciute nell'ambito fitogenetico da parte del Ministero. Il Ministero garantisce tale attività nell'ambito delle attività ordinarie, svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 74 deriva dall'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e riconosce la facoltà del libero scambio di sementi se appartenenti a varietà da conservazione e a determinate condizioni. Come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo VII** contiene disposizioni che trattano l'equivalenza di sementi importate e prodotte in altri Stati membri o in Paesi Terzi e che sono stati riconosciuti equivalenti. È composto dagli articoli 75, 76, 77, 78, 79 e 80 che differiscono per il diverso gruppo di specie a cui fanno riferimento le disposizioni. Tutte le disposizioni derivano da norme vigenti ed in particolare:

L'articolo 75 deriva dall'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'articolo 76 deriva dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065

L'articolo 77 deriva dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065

L'articolo 78 deriva dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 79 deriva dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 80 deriva dall'articolo 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195.

Le sementi appartenenti ai diversi gruppi di specie, agrarie (cereali, foraggere, barbabietole ecc..) ed ortive, provenienti da sementi di base o certificate in altri Paesi terzi possono essere considerate equivalenti allorché sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea.

Le sementi raccolte in un Paese terzo debbono, a richiesta dell'interessato, essere certificate se rispettano determinate condizioni.

Gli oneri derivanti dalle attività di controllo specifiche finalizzate alla certificazione di tali materiali, richieste dagli operatori interessati, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di altre amministrazioni pubbliche delegate, sono soggette al sistema tariffario di cui all'articolo 83 e pertanto sono a carico dei soggetti richiedenti l'accreditamento.

Pertanto, le disposizioni del presente Titolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo VIII** disciplina l'attività di vigilanza e le sanzioni e le norme finanziarie ed è costituito dagli articoli 81, 82, 83 e 84.

L'articolo 81 deriva dagli articoli 31, 32 e 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e individua, aggiornandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative all'attività sementiera. Ad eccezione



delle sanzioni di cui ai commi 2, 4, 19 e 21, già presenti nella normativa vigente, le altre sono di nuova istituzione, inserite con l'obiettivo di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto del criterio direttivo di cui al comma n) della legge 117/2019.

Il presente decreto legislativo al comma 23 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Servizi fitosanitari delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.

Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 82 combina le disposizioni già vigenti di cui all'articolo 30 e all'articolo 34 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, opportunamente aggiornate alla norma vigente e pertanto si mantiene la stessa attività ordinaria senza ulteriori nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Trattasi di attività di vigilanza sui prodotti sementieri in commercio che può, eventualmente, essere svolta con l'ausilio di agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.

In particolare il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono, altresì, individuate le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Con tale disposizione viene rispettato il criterio di cui alla lettera o), comma 1, articolo 11, L. n.117/2019.

L'articolo 83 si compone di 5 commi di nuova redazione.

Il comma 1 pone a carico dei soggetti interessati le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 30, 39 comma 2, 33, 36, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio.

Le tariffe di cui al comma 1, saranno calcolate tenendo conto dei seguenti costi:

- a) retribuzione media del personale ispettivo e tecnico per l'esecuzione dei controlli e dei rilievi di campo ai fini della certificazione e dell'esecuzione delle prove per l'iscrizione delle varietà ai Registri, compresi gli oneri sociali;
- b) formazione personale tecnico e ispettivo;
- c) uffici, infrastrutture, terreni, strumenti e attrezzature;
- d) prelievamento campioni per l'esecuzione di prove di laboratorio ed esecuzione delle relative analisi;
- e) prove di campo;

Il comma 2 prevede che le tariffe siano aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da adottare entro centottanta giorni dalla



data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti, propedeutiche all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 30, 39 comma 2, 33, 36, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32 e di certificazione delle sementi di cui all'articolo 39, comma 2, e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 83 introduce una semplificazione del processo di spesa in materia di iscrizione di nuove varietà vegetali. I costitutori di varietà vegetali attualmente versano i compensi stabiliti con provvedimento del Mipaaf in apposito capitolo di entrata del bilancio, istituito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 774.

Con il Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state individuate (in un importo fisso di euro 2,5 milioni) le risorse a valere sui fondi trasferiti alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 1997, finalizzate al rimborso del costo sostenuto per le prove varietali. Tali entrate afferiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente articolo prevede un allineamento delle entrate e delle uscite, evitando differenze tra le spese effettivamente sostenute, che ormai superano il limite di euro 2,5 milioni annui e la disponibilità annua fissa di 2,5 milioni di euro, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 84, costituito da un solo comma, stabilisce che dall'applicazione della nuova norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tutto sopra premesso, le disposizioni del presente Titolo non comportano nuovi o maggiori oneri sui conti della finanza pubblica.

Il Titolo IX rubricato Norme transitorie e finali include le norme inerenti la clausola di cedevolezza, gli adeguamenti tecnici, le norme transitorie e le abrogazioni ed è costituito dagli articoli 85, 86, 87, 88. Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 197, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo concernente "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Amministrazione competente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo MiPAAF.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

I. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A livello europeo sono stati adottati due nuovi regolamenti, il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e il Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso e la diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità nell'Unione.

Detti regolamenti, che si applicano dal 14 dicembre 2019, hanno introdotto numerosi elementi innovativi con l'obiettivo di attuare un approccio alla difesa delle piante e dei prodotti vegetali, incluse le sementi, più armonizzato a livello europeo e più efficace.

La nuova regolamentazione, pur mantenendo l'architettura generale del regime fitosanitario attuale, ha introdotto aspetti innovativi e, al contempo, ha rafforzato alcuni degli strumenti preesistenti (certificato fitosanitario, passaporto delle piante, controlli all'import ecc.). In particolare sono potenziati i controlli alle produzioni mentre agli operatori professionali sono richiesti l'istituzione di tracciabilità, una maggiore responsabilità sui materiali vegetali prodotti e una migliore organizzazione delle proprie strutture.

Al fine di garantire la piena applicazione delle novità introdotte dai suddetti regolamenti, è stato necessario intraprendere un percorso di riordino della attuale normativa nazionale e dell'attuale organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), che se pur adatta nella sua articolazione presenta diverse criticità e non risponde in modo adeguato alle attuali esigenze di intervento immediato in caso di emergenza fitosanitaria. Tale ipotesi di riorganizzazione ha portato alla elaborazione di una specifica ipotesi di intervento normativo.

L'applicazione di detti regolamenti, che perseguono l'obiettivo di proteggere la sanità delle piante e assicurare la qualità delle piante e dei prodotti vegetali e la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, si riflettono, al contempo, anche sul settore delle sementi, strettamente connesso al settore fitosanitario, in quanto lo stesso Servizio fitosanitario nazionale è competente dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali sementieri (ai sensi del regolamento 625/2017).

Tale impatto comporta pertanto l'esigenza di un adeguamento normativo in tale settore, la cui disciplina di base, tra l'altro, ha subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni ad opera delle

norme europee che lo regolamentano.

Il settore sementiero è difatti regolamentato a livello europeo da 12 direttive di base (emanate a partire dal 1966) e da numerose disposizioni applicative, oltre 40, implementate nel sistema normativo italiano dalle leggi n. 1096 del 25 novembre 1971 e n. 195 del 20 aprile 1976 e dal relativo regolamento di applicazione nel DPR n. 1065 dell'8 ottobre 1973 e loro successive modifiche. Le modifiche delle stesse direttive di base sono state puntualmente recepite con decreti legislativi e/o con decreti ministeriali che, nel corso degli anni, sono andati a modificare o ad integrare la legge sementiera nazionale.

La continua evoluzione normativa ha reso, nel corso degli anni, il quadro normativo nazionale del settore sementiero estremamente complesso, di difficile lettura per gli operatori professionali interessati, nel quale si riscontrano incongruenze, disposizioni ormai prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete, non ben organizzate per settori omogenei, poco coerenti in alcuni aspetti e caratterizzate da un linguaggio normativo non moderno e poco semplificato.

In tale contesto, l'intervento normativo in esame vuole adeguare la disciplina nazionale di produzione e commercializzazione prodotti sementieri al nuovo regime fitosanitario europeo e contestualmente riordinare in un testo unico il complesso insieme di norme che regolano il settore.

Esso, pertanto, è il risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attività sementiera", dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi" e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera", incluse le loro successive modifiche e integrazioni che, nel corso degli anni, si sono rese necessarie per recepire l'evoluzione della normativa europea di settore.

Oltre alle modifiche e alle integrazioni ai testi sopra citati, sono stati inseriti riaccorpati i seguenti decreti legislativi riguardanti l'attuazione di norme relative a specifici settori, collegati alla normativa di base ma non interamente integrati nei relativi testi:

- il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, inerente "Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli";
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerente "Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi";
- il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, inerente "Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agrarie naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà";
- il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, inerente "Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà ortive tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";
- il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, inerente "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale".

Nel corso della stesura del provvedimento in esame sono state apportate le opportune modifiche, nel

rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme.

Lo schema di decreto legislativo in analisi è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri.

I destinatari dell'intervento normativo sono tutti gli operatori professionali coinvolti nella produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri. A tal proposito si evidenzia che l'attività di moltiplicazione delle sementi vede coinvolti sul territorio nazionale oltre 15.000 agricoltori per le specie agrarie e più di 4.000 per le specie ortive. Le superfici moltiplicate con le specie agrarie, sono oltre 195.000 ettari, concentrate soprattutto in Emilia-Romagna, Puglia, Marche e Sicilia, mentre le superfici moltiplicate con le specie orticole e aromatiche, circa 40.000 ettari, interessano specialmente Emilia-Romagna, Marche e Puglia.

Il valore del mercato delle sementi nel nostro Paese sfiora i 700 milioni di euro. In tale contesto le specie orticole primeggiano per il valore generato (200 milioni di euro), seguite dai cereali (140 milioni) e dal mais (130 milioni).

A ciò si aggiunge il valore delle flussi in import ed export: sono importate in Italia sementi per un valore di circa 360 milioni di euro, mentre le esportazioni ammontano a circa 255 milioni di euro.

Il settore sementiero ricopre pertanto un ruolo fondamentale in quanto rappresenta il primo imprescindibile anello della filiera produttiva agricola. Imprescindibile perché è il punto di partenza della maggior parte delle filiere agricole vegetali, il fulcro sul quale poggiano tutti i sistemi produttivi che intendono fare prodotti di qualità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il primo obiettivo del presente intervento normativo è rappresentato dall'adeguamento della disciplina nazionale del settore sementiero per renderla rispondente al nuovo contesto normativo europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è autorità competente per l'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari, parte integrante dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali sementieri.

Le norme nazionali che disciplinano tale settore, risalenti agli anni '70, necessitano, tra l'altro, di una ricognizione e riorganizzazione delle disposizioni in esse contenute, di una semplificazione amministrativa e di un adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, nonché di un'attualizzazione del linguaggio normativo e di un aggiornamento del quadro sanzionatorio. Questi aspetti rendono

tale norma poco organica e non facilmente fruibile dai soggetti interessati. Pertanto, un ulteriore obiettivo generale è stato identificato nella definizione di un quadro normativo e giuridico di riferimento più appropriato e rispondente alle esigenze degli operatori professionali.

Nel corso della procedura di revisione e riordino del quadro normativo del settore sementiero sono stati messi in luce altri obiettivi specifici quali:

- Riduzione dei tempi procedurali: il provvedimento prevede, ad esempio, la successiva la ridefinizione delle modalità operative di deposito delle domande di iscrizione al registro (al fine di incrementare il passaggio da un deposito cartaceo ad un deposito di tipo telematico); o ancora, viene prevista un'unificazione e semplificazione dei procedimenti finalizzati alla registrazione ed identificazione degli operatori professionali (si veda quanto illustrato nel paragrafo 3.1); semplificazione delle procedure di controllo
- Crescita di competenze del personale tecnico nel settore attraverso la ridefinizione dei requisiti e delle modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri nonché degli operatori professionali che scelgono di effettuare ispezioni, analisi e controlli dei prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale.
- Miglioramento qualitativo delle produzioni sementiere: che si esplicherà nel medio lungo periodo, ad esempio, attraverso l'aumento delle ditte sementiere operanti sul territorio nazionale, delle superfici investite nella produzione di sementi, dei quantitativi di sementi certificate nonché attraverso una maggiore affidabilità degli operatori professionali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dall'intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici importanti quali una normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti sementieri armonizzata e razionalizzata, una filiera produttiva trasparente e garantita da sistemi di tracciabilità, una maggiore qualità dei prodotti sementieri, un rafforzamento e potenziamento dei sistemi di controllo delle sementi, sia da punto di vista tecnico che sanitario, nonché una semplificazione delle procedure a carico degli operatori professionali.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, nel breve e medio periodo, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati.

Indicatore	Unità di misura
Procedimenti completati su istanza (autorizzazioni, provvedimenti adottati ecc)	Numero di procedimenti completati / n. istanze pervenute
Corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico	n. di corsi di formazione e n. corsi di aggiornamento con esito positivo/n. corsi completati;

Corsi di formazione indirizzati ad operatori professionali	n. piani di formazione indirizzati agli operatori professionali nell' anno
Miglioramento qualitativo delle produzioni sementiere nazionali dal punto di vista fitosanitario, ambientale ed economico	N. di esiti positivi di controlli alle produzioni/n. controlli effettuati; N. notifiche inerenti organismi nocivi da parte operatori professionali, Variazione annuali delle produzioni in export,

Nel medio/lungo periodo (fino a 10 anni), si prevede:

Indicatore	Unità di misura
Nuovi operatori professionali nel settore sementiero	n. nuovi operatori professionali registrati nel RUOP
Consistenza del Registro nazionale	n. di varietà iscritte nel Registro nazionale/anno
Superfici investite nella produzione di sementi	n. ettari investiti
Sementi certificate	n. sementi certificate
Affidabilità degli operatori professionali	Rapporto controlli effettuati/non rilevate / conformità

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Trattandosi di un atto normativo che dà piena applicazione a regolamenti europei già in vigore e direttamente applicabili e finalizzato al riordino del quadro normativo nazionale vigente non sussistono le condizioni di non intervento.

In assenza dell'intervento in questione non sarebbe possibile garantire una piena ed efficace attuazione, in ambito sementiero, degli obblighi imposti dai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, Inoltre la disciplina sementiera nazionale continuerebbe a rappresentare un quadro estremamente complesso e di difficile lettura per gli operatori professionali.

L'opzione zero porrebbe dunque a rischio la piena efficacia e funzionalità del sistema di produzione delle sementi nazionale, con un impatto negativo sulla qualità stessa dei prodotti sementieri nazionali, sulla competitività delle imprese e i flussi di export verso Paesi terzi.

3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento, trattandosi di una norma volta all'adeguamento della normativa sementiera nazionale alle disposizioni stabilite dai citati regolamenti e, contestualmente, al riordino delle norme stesse in un testo unico più coerente, omogeneo e semplificato.

Unica opzione alternativa all'intervento in questione avrebbe richiesto l'emendamento di singoli provvedimenti attualmente in vigore, per renderli compatibili con la nuova normativa fitosanitaria europea, determinando nel tempo una maggiore complessità del quadro normativo vigente, privando così gli operatori professionali interessati di un quadro normativo semplificato e più rispondente alle esigenze attuali.

Inoltre, in relazione ai contenuti della proposta normativa si evidenzia che un mancato riordino e coordinamento con i nuovi Regolamenti europei in materia di difesa fitosanitaria determinerebbe la presenza di norme in contrasto.

A titolo esemplificativo si richiamano le prescrizioni che la norma vigente prevede in materia di obblighi delle ditte sementiere.

L'attuale norma sementiera prevede che le ditte, per poter svolgere la loro attività e come tali essere chiaramente identificati, devono essere in possesso di una specifica autorizzazione per lo svolgimento di attività in merito alla produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri rilasciata dai Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio in applicazione degli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Tali soggetti devono, inoltre, dimostrare di possedere specifici requisiti di professionalità nonché strutture e dotazione minima di attrezzature, propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'attività sementiera e all'esercizio dell'attività stessa.

Al contempo coloro che hanno rilevanza fitosanitaria, devono anche essere iscritti al Registro Ufficiale dei produttori (RUP) di cui al decreto legislativo 214/2005.

Il nuovo regime fitosanitario europeo, di cui al Regolamento 2016/2031, ha modificato lo strumento del RUP rafforzandolo, estendendolo ad un numero molto più elevato di operatori professionali e prevedendo una modalità di registrazione immediata previa domanda dell'operatore.

Sulla base delle nuove previsioni risulta che la maggior parte delle ditte sementiere hanno rilevanza fitosanitaria (coloro che importano, esportano, movimentano sementi, appongono passaporto delle piante) e come tali devono essere iscritti al RUOP ai fini di una loro identificazione.

Il regolamento impone allo stesso tempo che la registrazione sia unica in tutto il territorio europeo, di conseguenza per tutte le ditte sementiere iscritte al RUOP si disapplica l'articolo 19 del d.lgs. 214/2005 in quanto in contrasto con quanto prescritto dal regolamento.

Pertanto in questa fase si vengono a creare due differenti livelli di "registrazione ed identificazione" degli operatori professionali e due percorsi amministrativi differenti a carico dei servizi fitosanitari coinvolti, con oneri completamente diversi:

- gli operatori professionali ai quali è richiesta la registrazione al RUOP sono soggetti ad una semplice registrazione da parte dei Servizi fitosanitari senza alcun onere o controllo preventivo,
- per gli operatori ai quali non si applica il Reg. 2016/2031 resterà in vigore l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 241/2014 vincolata alla verifica preventiva di specifici requisiti

L'adozione dei nuovi regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 ha determinato la necessità di un allineamento tra la registrazione degli operatori professionali a fini fitosanitari e la registrazione degli operatori ai fini della commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione. Essendo tali sistemi di identificazione degli operatori parzialmente sovrapposti, la redazione del testo ha tenuto conto dello schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e ha permesso l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, eliminando la necessità di oneri ripetuti.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Trattandosi di un provvedimento di adeguamento e riordino normativo, determina indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione della disciplina, di semplificazione amministrativa, di adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, di attualizzazione del linguaggio normativo e di aggiornamento del quadro sanzionatorio. Questi aspetti renderanno la norma più organica, coerente e facilmente fruibile dai soggetti interessati.

Al riguardo si richiama all'attenzione che l'attività di moltiplicazione delle sementi vede coinvolti sul territorio nazionale oltre 15.000 agricoltori per le specie agrarie e più di 4.000 per le specie ortive, con un valore del mercato delle sementi che sfiora i 700 milioni di euro. A ciò si aggiunge il valore dei flussi di sementi in importazione però a un valore di circa 360 milioni di euro, è in esportazioni pari a 255 milioni di euro.

Il settore sementiero ricopre pertanto un ruolo fondamentale in quanto rappresenta il primo imprescindibile anello della filiera produttiva agricola. Imprescindibile perché è il punto di partenza della maggior parte delle filiere agricole vegetali, il fulcro sul quale poggiano tutti i sistemi produttivi che intendono fare prodotti di qualità. L'opzione prescelta ha, inoltre, come obiettivo principale l'adeguamento della norma sementiera al fine di renderla rispondente alle esigenze imposte dal nuovo regime fitosanitario. La crescita della capacità di intervento su organismi nocivi e sulle emergenze fitosanitarie, sulla quale è incentrato il nuovo Sistema di protezione delle piante nazionale, determinerà vantaggi enormi in termini di qualità delle produzioni sementiere, in termini ambientali e di capacità competitiva delle imprese.

Allo stesso tempo i controlli e la certificazione dei prodotti sementieri rappresentano attività di protezione delle piante volte alla prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari.

Pertanto l'elaborazione di una norma che risponda alle numerose interconnessioni tra i due settori

rappresenta una esigenza fondamentale per gli operatori professionali e per accrescere per loro competitività sul mercato.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

I regolamenti che disciplinano il nuovo regime fitosanitario prevedono nuovi obblighi nei confronti degli operatori professionali, quindi di tutte quelle imprese che svolgono attività in relazione alle piante e ai prodotti vegetali, incluse le ditte sementiere.

In particolare, in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2016/2031, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), già previsto dalla normativa fitosanitaria vigente, viene esteso ad un numero maggiore di categorie di operatori professionali. Agli operatori già iscritti che producono, commercializzano, importano sementi dovranno aggiungersi *ex novo* tutti quelli che rientrando nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031 (ad esempio operatori che esportano sementi). Tale obbligo, già previsto e attuato nell'ambito del nuovo regime fitosanitario, non determinerà alcun onere informativo aggiuntivo per gli operatori coinvolti, al contrario consentirà l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, eliminando la necessità di oneri ripetuti.

Il presente decreto, pertanto, elimina l'obbligo dell'autorizzazione sementiera limitando gli obblighi dell'azienda alla sola registrazione prevista dalla normativa fitosanitaria.

Anche i controlli ufficiali sono resi coordinati con il risultato di una unificazione dei sistemi di controllo ufficiali determinando, anche in questo caso, l'eliminazione di oneri ripetuti, che comportano, per l'azienda interessata, una riduzione diretta dei costi connessi ai controlli in questione.

Tutti gli operatori professionali sono chiamati, inoltre, ad istituire sistemi di tracciabilità dei prodotti sementieri. L'introduzione di tale strumento anche nel comparto sementiero è stata valutata quale opzione più efficace in quanto, pur a fronte di un onere dovuto all'implementazione di un sistema di tracciabilità, già previsto dalle nuove disposizioni fitosanitarie, l'operatore potrà ulteriormente valorizzare le proprie produzioni, aumentando così la propria competitività e utilizzare strumenti omogenei nei diversi ambiti di controllo del proprio ciclo produttivo, riducendo il numero di procedure e gli oneri connessi. Al riguardo è necessario evidenziare che il comparto sementiero, consapevole dell'importanza di tale strumento, già da tempo, si sta orientando verso questa direzione attraverso iniziative, a carattere volontario, che vanno da accordi di filiera interprofessionali, attivi dal 2013, a progetti di tracciabilità, quali il "Road to quality" promosso dalle ditte produttrici di sementi da orto, fino a iniziative utili a garantire la trasparenza di tutti i passaggi e la qualità del materiale prodotti. La maggior parte degli operatori si è già organizzata per tale implementazione di sistema, pertanto gli oneri saranno molto limitati.

Il presente schema legislativo elimina la tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti sementieri, richiesto dalla normativa attualmente vigente, disponendo in maniera coordinata l'utilizzo del sistema di tracciabilità sopra descritto già definito dalla normativa fitosanitaria, con evidente riduzione dei costi a carico delle aziende.

Più in generale l'opzione di intervento scelta a fronte di limitati oneri informativi consentirà agli operatori professionali di raggiungere una accresciuta capacità di sorveglianza dei proprio processi produttivi, di intervento sugli organismi nocivi e sul loro contenimento, nonché una maggiore omogeneità e certezza dei controlli. A tal fine l'opzione di intervento prescelta consentirà una efficace attuazione del nuovo assetto normativo fitosanitario, in particolar modo in materia di controlli e di condivisione di tutte le informazioni rilevanti attraverso una rete strutturata su tre differenti livelli:

- autocontrollo da parte degli operatori professionali
- controllo ufficiale da parte delle autorità competenti
- sorveglianza di sistema

Tutto ciò avrà una ricaduta molto positiva sul settore sementiero in quanto permetterà una maggiore connessione con le PMI che potranno beneficiare di una maggiore tutela e qualità delle loro produzioni.

Si evidenzia che non è possibile una esatta quantificazione economica degli effetti sopra descritti, soprattutto in termini di risparmi e minor costi, in quanto tale determinazione è strettamente connessa alla struttura delle aziende considerate, alla loro capacità produttiva nonché alla loro efficienza organizzativa.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non comporta effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato in quanto si tratta di norme adeguate all'applicazione di regolamenti europei e che applicano specifiche direttive, inoltre:

- non comporta restrizioni all'accesso sul mercato e non limita il numero o la tipologia degli operatori professionali che svolgono la propria attività in relazione ai prodotti sementieri;
- non riduce in alcun modo le possibilità competitive degli operatori professionali, anzi le nuove prescrizioni introdotte dai regolamenti europei rappresentano un'occasione di crescita in termini qualitativi delle imprese coinvolte e
- rappresenta un incentivo per gli operatori per competere sul mercato. Il processo di riorganizzazione a cui le imprese sono chiamate (si pensi ai sistemi di tracciabilità) favorirà l'ammodernamento delle attività legate al settore in questione.

C. Oneri informativi

I regolamenti introducono oneri informativi a carico degli operatori professionali, connessi in particolare alla definizione di sistemi di tracciabilità e alla registrazione di dati, da conservare per almeno tre anni, inerenti alle attività di controllo delle produzioni vegetali.

L'opzione considerata non introduce nessun ulteriore onere informativo a carico delle imprese, rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti, al contrario viene attuata una semplificazione dei procedimenti con riduzione dei costi e dei tempi richiesti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle esigenze scaturite dall'applicazione dei Regolamenti in questione e dei nuovi obblighi introdotti, a cui è necessario dare applicazione dal 14 dicembre 2019, tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell'analisi di impatto, a seguito anche di confronti con tutti i soggetti coinvolti (SFR, soggetti pubblici e privati, operatori professionali, istituti di ricerca, stakeholder), è stata individuata l'opzione preferita, tradotta nello schema di provvedimento proposto, che prevede un intervento di adeguamento al nuovo regime fitosanitario e di riordino del quadro normativo nazionale in ambito sementiero.

Il nuovo assetto normativo in materia di sanità delle piante e controlli ufficiali, comportando un impatto profondo su tutti i settori dei mezzi di produzione ad essa interconnessi, quali il settore delle sementi, non può che richiedere un intervento di adeguamento anche per il pacchetto normativo alla base di tale settori.

In particolare, il nuovo quadro normativo europeo trasferisce gli organismi nocivi, cosiddetti di qualità, propri degli schemi di certificazione, al regolamento fitosanitario 2016/2031, denominandoli "Organismi regolamentati non da quarantena" e sottoponendoli ai controlli ufficiali di cui al regolamento 2017/625.

Si rende necessario, di conseguenza, l'adeguamento normativo nel settore delle sementi, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è competente dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali (ai sensi del regolamento 2017/625).

Le norme nazionali dei settori in questione, tuttavia, non necessitano solo delle modifiche per dare applicazione ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa europea in materia fitosanitaria e di controlli ufficiali ma anche di una completa riorganizzazione delle disposizioni, risalenti agli anni '60 e '70, talvolta obsolete, incongruenti e antinomiche.

Si rende necessaria, ad esempio, una revisione delle procedure amministrative al fine di ridurre i tempi procedurali, facilitare lo svolgimento delle attività e garantire la necessaria tracciabilità e trasparenza lungo le tre filiere produttive.

Anche le attività a carico dei soggetti coinvolti (autorità competenti, soggetti delegati, operatori professionali), necessitano di un adeguamento agli obblighi introdotti dalla nuova disciplina europea, di una più chiara definizione dei ruoli dei soggetti interessati e di un maggiore coordinamento, al fine di evitare duplicazioni delle attività stesse (ad esempio delle attività di controllo).

Si rende necessaria, inoltre, una riqualificazione del personale tecnico a cui è affidato il compito dei controlli ufficiali in tutte le fasi di produzione delle sementi, garantendone una regolare formazione in merito alla legislazione e agli obblighi derivanti dai regolamenti.

Ciò consentirebbe, alla luce dei nuovi obblighi e responsabilità a carico degli operatori

professionali, di garantire anche un efficiente ed efficace supporto alle singole imprese.

Visto il numero e la complessità delle norme vigenti, è determinante, per tale settore, l'accorpamento di tutte le disposizioni e dei provvedimenti riguardanti l'applicazione delle norme dell'Unione europea in un testo unico, nel quale attuare la semplificazione amministrativa e l'adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, nonché la semplificazione e l'attualizzazione del linguaggio normativo utilizzato, aggiornando anche il quadro sanzionatorio.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome (Servizi Fitosanitari Regionali), gli operatori professionali interessati dalle misure fitosanitarie.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni è inoltre previsto dai regolamenti fitosanitari sopra citati, che prevedono, in materia di controlli, la realizzazione di un sistema di audit interni (sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale) ed esterni (su eventuali organismi delegati all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali), che saranno organizzati dal Servizio Fitosanitario Nazionale. A tal fine sarà adottato uno specifico programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La normativa introdotta con il presente schema di provvedimento è volta ad adeguare la normativa nazionale in materia di sementi e dare piena applicazione alle nuove disposizioni introdotte dai regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, i quali sono stati oggetto di consultazioni specifiche svolte dall'Unione europea e di un lungo confronto con tutti gli Stati membri nell'ambito dello *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section Plant Health*.

Pur non essendo stata effettuata una formale consultazione, l'ipotesi di intervento di adeguamento e riordino del quadro normativo sementiero è stata concertata nell'ambito del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi. Tale Gruppo di lavoro, organo collegiale istituito con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016 e strutturato in distinte sezioni (sementi, materiali di moltiplicazione della vite, dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie), presieduto dal direttore del Servizio fitosanitario Centrale e produzioni vegetali, è formato da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, funzionari dei Servizi fitosanitari regionali, ricercatori del CREA, rappresentanti degli stakeholders, da tutte le organizzazioni agricole e le associazioni di categoria. Il Gruppo di lavoro si è riunito regolarmente a partire dal 2019, discutendo e valutando le bozze

predisposte dall'amministrazione centrale, ha condiviso proposte di miglioramento ed implementazione del testo, fino a raggiungere una condivisione unanime.

La necessità di un riordino normativo in ambito, oggetto del presente intervento, alla luce dei nuovi regolamenti europei, già a partire dal 2018, è stato illustrato e oggetto di confronti e dibattiti nell'ambito di Convegni, Tavole rotonde, Fiere di settore, iniziative pubbliche di vario genere, organizzate da portatori in interesse, a cui hanno partecipato altre amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, Servizi fitosanitari regionali, stakeholders, istituti di ricerca, associazioni di settore ecc..

Nel corso di tali eventi tutti i soggetti interessati sono stati invitati anche a trasmettere quesiti e dubbi sull'impatto della nuova disciplina fitosanitaria in ambito sementiero.

Contestualmente è stato organizzato e pubblicato uno specifico sito web, denominato "Protezione delle piante", nel quale sono state pubblicate tutte le informazioni e gli aspetti innovativi previsti dal nuovo regime fitosanitario e l'impatto che questi hanno sui diversi settori di produzione dei materiali di moltiplicazione. In una sezione specifica del sito web sono stati pubblicati inoltre tutti i contributi e le risposte ai quesiti inviati e raccolti presso gli stakeholders. Il sito è in costante fase di aggiornamento.

Il Servizio fitosanitario centrale, in collaborazione con i Servizi fitosanitari regionali, ha inoltre organizzato alcuni incontri formativi sulla nuova legislazione fitosanitaria e di presentazione dell'ipotesi di riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale che hanno consentito la raccolta di osservazioni e spunti di miglioramento per l'elaborazione dello schema di provvedimento in esame.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V- Servizio Fitosanitario Centrale e Produzioni vegetali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.